



Servizio di gestione dei centri dialisi estivi di Jesolo e Bibione

Numero gara S.I.M.O.G. 8599279

C.I.G. 9270203D82

■■■■■■■■■■

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

INDICE

ART. 1 - Oggetto dell'appalto.....	4
ART. 2 - Volume e consistenza dell'appalto.....	5
ART. 3- Durata dell'appalto.....	5
ART. 4 - Valore dell'appalto.....	6
ART. 5 - Opzioni e rinnovi.....	6
ART. 6 – Avvio del servizio e periodo di prova.....	6
ART. 7 - Specifiche tecniche del servizio oggetto dell'appalto: modalità di esecuzione del servizio.....	7
ART. 8 – Caratteristiche delle apparecchiature per emodialisi.....	10
ART. 9 - Caratteristiche dei materiali di consumo necessari all'esecuzione dei trattamenti.....	11
ART. 10 - Collaudo ed altri oneri a carico della ditta.....	12
ART. 11 - Manutenzione ed assistenza tecnica.....	13
ART. 12 - Consegne e gestione del magazzino.....	14
ART. 13 – Personale.....	14
ART. 14 Clausola sociale e obblighi dell'aggiudicatario nei confronti del personale impiegato nel servizio.....	18
ART. 15 - Oneri a carico della ditta aggiudicataria.....	19
ART. 16 - Sostituzione dei prodotti e aggiornamento tecnologico.....	22
ART. 17 - Vigilanza e sorveglianza <i>post marketing</i>	22
ART. 18 - Repertorio nazionale dei dispositivi medici.....	23
ART. 19 – Oneri a carico della ditta appaltatrice alla scadenza del contratto.....	23
ART. 20 - Locali, attrezzature, apparecchiature messi a disposizione dall'Azienda U.L.S.S.....	23
ART. 21 - Oneri a carico dell'Azienda U.L.S.S.....	24
ART. 22 – Controlli sull'esecuzione del contratto.....	24
ART. 23 - Inadempimenti e penali.....	24
ART. 24 - Risoluzione del contratto.....	26
ART. 25 - Garanzie assicurative.....	27
ART. 26 - Rischi specifici esistenti nell'ambiente di lavoro oggetto dell'appalto e misure generali di tutela da adottare.....	28
ART. 27 - Scioperi e cause di forza maggiore.....	29
ART. 28 - Cauzione definitiva.....	29
ART. 29 - Cessione del contratto e subappalto.....	30
ART. 30 - Pagamenti.....	30
ART. 31 - Obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.....	31
ART. 32 - Clausola revisione prezzi.....	31

ART. 33 Sospensione del contratto per cause di forza maggiore.....	31
ART. 34 - Trattamento dei dati.....	32
ART. 35 - Responsabile esterno del trattamento dei dati.....	33
ART. 36 - Obblighi previsti dal codice di condotta dei dipendenti pubblici, di cui al D.P.R. 62/2013	37
ART. 37 - Obblighi di cui all'art. 53, comma 16 ter D. Lgs. n. 165/2001 "incompatibilità ex dipendenti della pubblica amministrazione".....	37
ART. 38 - Obbligo di osservanza dei protocolli di legalità e dei patti di integrità.....	37
ART. 39 - Stipulazione del contratto.....	38
ART. 40 - Spese per le pubblicazioni, spese contrattuali, imposte e tasse.....	38
ART. 41 - Recesso unilaterale.....	38
ART. 42 - Foro esclusivo.....	38
ART. 43 - Norme e condizioni finali.....	39

ART. 1 - Oggetto dell'appalto

Il presente documento disciplina il contratto d'appalto avente ad oggetto la completa gestione clinica dei centri dialisi estivi in favore dei turisti di Jesolo e Bibione, in base ad appositi protocolli di natura clinica e/o gestionale concordati con il direttore dell'U.O.C. Nefrologia e Dialisi, secondo le modalità che saranno indicate nel progetto tecnico.

Il servizio dovrà essere reso indicativamente dal 1° maggio al 30 settembre di ogni anno di durata contrattuale.

La gestione comprende oltre le attività di carattere clinico, medico/infermieristiche e tecnico/ausiliarie, anche quelle amministrative connesse alla gestione dei centri dialitici (trasmissione dei dati, rendicontazione dell'attività, interpretariato, fornitura del materiale consumabile necessario all'attività amministrativa ecc.).

Si riportano, di seguito, i contenuti di dette attività, fermo restando che l'elencazione ha valore di indicazione minima, nel senso che in essi si considerano rientranti tutte quelle attività, anche non comprese nel seguente elenco, ma che siano necessarie a garantire la corretta erogazione dei trattamenti oggetto del presente capitolato, senza alcun tipo di pregiudizio per i pazienti.

La ditta aggiudicataria dovrà assicurare l'esecuzione dell'appalto garantendo in particolare:

- A) l'erogazione di servizi sanitari aventi ad oggetto prestazioni mediche specialistiche in nefrologia;
- B) l'erogazione di servizi sanitari aventi ad oggetto prestazioni infermieristiche in nefrologia;
- C) l'erogazione di servizi tecnico/ausiliari aventi ad oggetto attività di trattamento alberghiero (rifacimento letti, fornitura e preparazione spuntini, pulizie ordinarie e straordinarie di apertura e chiusura del centro, ecc.), gestione dell'eventuale magazzino e delle relative scorte e trasporto del materiale da e per il laboratorio di riferimento;
- D) la fornitura delle apparecchiature, dei *kit* e di tutto il materiale necessario ad effettuare i trattamenti dialitici richiesti per la corretta e funzionale esecuzione della prestazione;
- E) la manutenzione *full risk* delle apparecchiature, compresi tutti i materiali di consumo e gli accessori necessari al corretto funzionamento;
- F) i controlli periodici (chimico – fisici, microbiologici e dell'endotossina) degli impianti di osmosi da inviare al laboratorio convenzionato, secondo le Linee Guida della Regione Veneto e della SIN;
- G) la gestione del magazzino;
- H) la fornitura di n. 2 apparecchiature per emogasanalisi con relativi reagenti e materiali di consumo, nonché la manutenzione *full risk*;
- I) la fornitura di n. 2 defibrillatori DAE;
- L) la fornitura di n. 2 aspiratori per carrello urgenze.

In considerazione delle caratteristiche di pubblica utilità del servizio in oggetto la ditta aggiudicataria per nessuna ragione potrà sopprimerlo o non eseguirlo in tutto o in parte.

La ditta affidataria, nel corso dello svolgimento del servizio, dovrà, in ogni caso, comunicare tempestivamente qualunque tipo di problema/criticità, di carattere clinico, organizzativo e/o gestionale, al direttore dell'U.O.C. Nefrologia e Dialisi o suo delegato.

L'attività svolta dovrà essere registrata su supporto informatico e risultare da appositi *report* mensili, sui quali saranno indicati il numero ed i nominativi dei pazienti trattati, la provenienza territoriale, il numero e le tipologie di trattamenti eseguiti. Tali *report* dovranno essere suddivisi per singolo centro dialitico per essere inviati al direttore dell'U.O.C. Nefrologia e Dialisi.

In ogni caso, l'Azienda U.L.S.S., mediante il direttore dell' U.O.C. di Nefrologia e dialisi o suoi delegati, si riserva la facoltà di esercitare, in qualunque momento, ogni tipo di controllo in merito agli aspetti clinici e/o gestionali/organizzativi, relativi alle prestazioni erogate.

L'inadempimento attribuibile alla responsabilità della Ditta aggiudicataria che possa pregiudicare la corretta, puntuale e continuativa erogazione dei trattamenti potrà comportare la risoluzione del contratto e l'escussione della cauzione definitiva, fatto salvo il risarcimento, a favore dell'Azienda U.L.S.S. e dei pazienti, di tutte gli eventuali danni provocati.

ART. 2 - Volume e consistenza dell'appalto

Affinchè i concorrenti siano posti nelle condizioni di formulare offerta, vengono forniti i seguenti dati orientativi:

TIPOLOGIA TRATTAMENTI	Q.TA' TRATTAMENTI		
	JESOLO	BIBIONE	TOTALE
Kit e macchinari per trattamenti di tipo diffusivo con tampone e bicarbonato	600	600	1.200
Kit e macchinari per trattamenti per metodiche ad alto flusso in emodiafiltrazione (HDF <i>on line</i>)	400	400	800
TOTALE	1.000	1.000	2.000

Attualmente, per ciascun centro dialitico, sono disponibili i posti letto di seguito indicati:

NUMERO POSTI LETTO	JESOLO	BIBIONE	TOTALE
	12	6	18

Con riferimento al numero di posti letto indicati presso il centro dialisi di Jesolo, si evidenzia che lo stesso potrà essere ridotto fino a n. 6, nel caso in cui si renda necessario rendere disponibili posti letto per garantire i livelli essenziali di assistenza anche in relazione a esigenze di emergenza/urgenza.

ART. 3- Durata dell'appalto

Il contratto avrà la durata 36 mesi, decorrenti dalla data indicata nel contratto medesimo, con facoltà di rinnovo per ulteriori 24 mesi.

La Ditta aggiudicataria avrà l'obbligo di continuare i servizi alle condizioni convenute, fino a quando l'Amministrazione non abbia provveduto ad individuare il nuovo affidatario. In ogni caso per un periodo non superiore a 6 mesi.

I primi quattro mesi del servizio (la prima stagione) saranno considerati periodo di prova, al termine del quale l'Azienda U.L.S.S. potrà recedere dal contratto, con decisione motivata, qualora il servizio, pur dichiarato idoneo in sede di gara, si riveli non corrispondente ai requisiti richiesti.

ART. 4 - Valore dell'appalto

Il valore dell'appalto, stimato ai sensi dell'art. 35, comma 4, D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. è pari a complessivi € 2.082.500,00 (al netto dell'onere dell'I.V.A.), ed è così distinto:

DESCRIZIONE DEL SERVIZIO	VALORE STIMATO ANNUO (al netto)	VALORE STIMATO TRIENNALE (al netto)	VALORE STIMATO IN CASO DI RINNOVO	VALORE STIMATO IN CASO DI PROROGA	OPZIONE QUANTITATIVA EX ART. 106, COMMA 1, LETT.	VALORE STIMATO COMPLESSIVO EX ART. 35,
--------------------------	---------------------------------	-------------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	--	--

	dell'onere dell'i.v.a.)	dell'onere dell'i.v.a.)	BIENNALE (al netto dell'onere dell'i.v.a.)	TECNICA SEMESTRALE (al netto dell'onere dell'i.v.a.)	A), D. LGS. 50/2016 (al netto dell'onere dell'i.v.a.)	COMMA 4. D. LGS. 50/2016 (al netto dell'onere dell'i.v.a.)
Servizio di gestione dei centri dialisi estivi di Jesolo e Bibione	€ 350.000,00	€ 1.050.000,00	€ 700.000,00	€ 175.000,00	€ 157.500,00	€ 2.082.500,00

ART. 5 - Opzioni e rinnovi

La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di rinnovare il contratto, alle medesime condizioni, per una durata pari a 24 mesi, per un importo di € 700.000,00, al netto di I.V.A. se dovuta e/o di altre imposte e contributi di legge, nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze. La stazione appaltante esercita tale facoltà comunicandola all'appaltatore mediante posta elettronica certificata almeno 30 giorni prima della scadenza del contratto originario.

Il contratto potrà essere modificato ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. a), D. Lgs. 50/2016, fino al 15% dell'importo contrattuale triennale, per un importo pari a € 157.500,00, al netto dell'onere dell'i.v.a., per far fronte all'eventuale incremento del fabbisogno di numero di trattamenti da assicurare conseguente all'incremento del flusso turistico.

In considerazione del fatto che in caso di emergenza sanitaria le stanze messe a disposizione presso il centro dialisi di Jesolo andranno liberate e rese disponibili per la terapia intensiva immediatamente, per permettere il ripristino entro 24 ore dalla richiesta di attivazione da parte del 118/Dipartimento di Emergenza Aziendale. L'attivazione avverrà gradualmente in relazione alla effettiva necessità dei posti letto.

L'ipotesi di attivazione di detta opzione, tuttavia, si ritiene essere del tutto residuale.

La durata del contratto in corso di esecuzione potrà essere modificata per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione del nuovo contraente ai sensi dell'art. 106, comma 11 del Codice. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi - o più favorevoli - prezzi, patti e condizioni.

ART. 6 – Avvio del servizio e periodo di prova

Ai sensi dell'art. 8, comma 1, lett. a), del D.L. 76/2020, convertito con Legge 120/2020 e ss.mm.ii. (*c.d. decreto semplificazioni*), come modificato dal D.L. 77/2021, convertito con Legge 108/2021 e dell'art. 32, comma 8, del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., a seguito dell'aggiudicazione potrà essere disposta l'esecuzione anticipata del contratto.

Si fa presente che il servizio in parola è già esternalizzato e che il contratto in essere al momento dell'indizione della procedura di gara per l'individuazione del nuovo affidatario scadrà il 31 marzo 2023.

La ditta aggiudicataria del presente appalto dovrà prendere in carico ed attivare il servizio, al più tardi, a partire dal 1° aprile 2023, prendendo in carico le prenotazioni già pervenute a detta data all'operatore economico uscente.

Comunque la ditta aggiudicataria potrà accedere ai locali in cui dovrà essere svolto in servizio di cui si tratta già a partire dal mese di ottobre 2022.

Per attivazione del servizio si intende:

- allestimento dei centri dialisi secondo le specifiche di cui al presente capitolato, mediante fornitura di apparecchiature, attrezzature, ecc.
- attivazione impianto ed effettuazione controlli impianti osmosi per garantire il servizio a far data dal 1° maggio 2023.

I primi quattro mesi (la prima stagione) del servizio saranno considerati periodo di prova, al termine del quale l'Azienda U.L.S.S. potrà recedere dal contratto, con decisione motivata, qualora il servizio, pur dichiarato idoneo in sede di gara, si riveli non corrispondente ai requisiti richiesti.

Nell'eventualità di recesso alla ditta aggiudicataria spetterà il solo corrispettivo dei servizi espletati, con esclusione di ogni altro rimborso o indennizzo e senza pretesa alcuna da parte dell'operatore economico ditta ditta ditta ditta aggiudicataria.

ART. 7 - Specifiche tecniche del servizio oggetto dell'appalto: modalità di esecuzione del servizio

La Ditta aggiudicataria dovrà eseguire il servizio oggetto del presente appalto con la propria organizzazione ed il proprio personale avente i requisiti di cui al successivo art. 13 del presente capitolato speciale d'appalto, idonei al raggiungimento degli *standard* di qualità del servizio secondo quanto previsto dal presente capitolato speciale d'appalto.

Il servizio deve essere garantito senza soluzione di continuità anche in caso di malattia, ferie, sciopero del personale all'uopo impiegato.

Inoltre dovrà garantire continuità al servizio, limitando il *turn-over* e consentendo una migliore erogazione del servizio.

La Ditta aggiudicataria è tenuta a dare attuazione al servizio conformemente alle prescrizioni contenute nel presente capitolato speciale e secondo le modalità descritte nel progetto tecnico, per quanto riguarda, tra l'altro, il numero, la qualifica, le mansioni ed il livello professionale del personale impiegato.

In nessun caso può configurarsi e/o sorgere dal presente contratto un rapporto di lavoro a tempo indeterminato né determinato essendo lo stesso esclusivamente disciplinato dalle disposizioni in materia di appalto di servizi.

La Ditta aggiudicataria per lo svolgimento del servizio dovrà garantire:

- ✓ la fornitura di *kit* e macchinari per l'esecuzione dei trattamenti dialitici di cui alla tabella riportata all'art. 2, nonché di tutto il materiale di consumo necessario per la corretta e funzionale esecuzione della prestazione sanitaria ad esclusione della fornitura dei farmaci strettamente correlati al trattamento dialitico e inseriti nel prontuario farmaceutico ospedaliero (Eritropoietina biosimilare, Paracalcitolo, Etecalcetide, terapia antibiotica di fascia H o per terapie ev, eparine anche EBPM e farmaci per le urgenze);
- ✓ l'organizzazione del personale necessario per la gestione di tutta l'attività medico infermieristica e tecnico ausiliaria di seguito descritta;
- ✓ l'organizzazione della parte amministrativa del servizio in oggetto;
- ✓ le attività di carattere clinico;
- ✓ le attività "amministrative" quali la trasmissione dei dati, la rendicontazione dell'attività, l'attività di interpretariato, ecc, nonché quelle inerenti attività tecnico/ausiliarie, alla gestione delle prenotazioni delle prestazioni durante tutto l'anno sia tramite il sito aziendale "*Estate in salute- Dialisi*" sia grazie alla disponibilità di numeri telefonici dedicati;
- ✓ l'osservanza delle normative nazionali, regionali e i protocolli dell'AULSS4 inerenti l'emergenza Covid;

- ✓ i controlli chimico fisici e microbiologici dell'impianto di osmosi e delle apparecchiature dei centri dialisi di Bibione e Jesolo secondo il protocollo della Nefrologia.

A mero titolo esemplificativo e non esaustivo dovranno essere garantite le seguenti attività:

1. compilare le cartelle informatizzate dei pazienti dializzati;
2. visitare i pazienti, stilare l'anamnesi, predisporre il piano di stesura dialitico, programmare tutte le loro attività;
3. assicurare l'assistenza in caso di urgenze-emergenze sia dialitiche che medico/chirurgiche generali e gestire eventuali urgenze e necessità di ricovero tramite i pronti soccorsi;
4. esecuzione quotidiana del piano terapeutico dialitico;
5. gestione del paziente cronico/complicato;
6. effettuare tutte le attività di carattere assistenziale, di supporto organizzativo e logistico, in base ad appositi protocolli all'uopo predisposti e concordati con il direttore dell'U.O.C. di Nefrologia e dialisi o suoi delegati;
7. fornitura e manutenzione di tutte le attrezzature necessarie per l'esecuzione dei trattamenti dialitici;
8. utilizzare la cartella informatizzata SINED in uso presso il Centro Dialisi;
9. erogare i servizi tecnico/ausiliari aventi ad oggetto attività di trattamento alberghiero (rifacimento letti, preparazione-fornitura spuntini, pulizie, ecc.);
10. l'attività di interpretariato in lingua inglese e tedesca;
11. la gestione delle attività infermieristiche compresa l'effettuazione dei prelievi ed invio del materiale al laboratorio.

Organizzazione del servizio

La Ditta aggiudicataria dovrà gestire con propria organizzazione e mezzi, il centro dialitico estivo del presidio di Jesolo ed il centro dialisi estivo di Bibione secondo appositi protocolli di natura clinica e/o gestionale concordati con il direttore dell'U.O.C. di Nefrologia e Dialisi.

Attualmente il servizio viene gestito con due turni dialitici giornalieri (al mattino con inizio circa alle ore 7.30 e pomeridiano con inizio circa alle ore 13.30) per il periodo indicativo che va dal 1 maggio al 30 settembre.

Opzione

Potrebbe essere attivato, nel periodo estivo dal 1 luglio al 31 agosto, oltre ai normali turni dialitici, anche un turno dialitico serale che la ditta aggiudicataria si impegna ad effettuare alle medesime condizioni economiche dei trattamenti effettuati in orario diurno, le quotazioni che verranno inserite, separatamente, nell'offerta economica.

I pazienti italiani dovranno arrivare con:

- Ricetta rossa per il numero e la tipologia di dialisi richiesta
- Ricetta rossa per visita nefrologica
- Ricetta rossa per esami eventualmente necessari e non urgenti
- Tampone molecolare per Covid-19 recente (in base alle normative in vigore in quel momento).

I pazienti stranieri con tessera TEAM dovranno provvedere alle impegnative tramite la medicina turistica.

La Ditta aggiudicataria dovrà utilizzare tutta la dotazione tecnica necessaria che verrà messa a disposizione dall'Azienda U.L.S.S., quali i sistemi *software*/gli applicativi attualmente in uso.

La dotazione *software* e *hardware* viene garantita dall'Azienda U.L.S.S.

Con riferimento agli strumenti *software* impiegati nell'esecuzione del servizio, si precisa che ad ogni utente autorizzato vengono assegnati uno *username* (nome utente) ed una *password*

(parola chiave). *Username* e *password* sono utilizzati come meccanismi di autenticazione per accedere alle funzionalità dei sistemi. L'utente è tenuto a preservare la segretezza della propria *password* al fine di impedire abusi da parte di altri utenti. Analogamente, ogni accesso alle funzionalità dei sistemi deve essere eseguito utilizzando esclusivamente il proprio identificativo, che deve pertanto essere considerato strettamente personale.

La ditta dovrà altresì garantire il rispetto degli obblighi in materia di tutela della *privacy* dei pazienti.

L'Azienda U.L.S.S. si riserva in ogni caso la facoltà di controllo su eventuali utilizzi incongrui di mezzi e strumenti ed eventuali contestazioni formeranno oggetto di contraddittorio con riserva di richiesta di risarcimento del danno.

La Ditta aggiudicataria dovrà gestire direttamente il personale addetto all'attività del servizio, pertanto, in nessun caso i dipendenti della Ditta aggiudicataria possono essere considerati legati da alcun rapporto, anche di lavoro, con l'Azienda U.L.S.S.. Essi dovranno rispondere del loro operato ai responsabili preposti dalla ditta alla sovrintendenza delle operazioni e sottostare esclusivamente alle direttive da questi impartite.

La Ditta aggiudicataria è consapevole di dover fornire un servizio ad un'amministrazione pubblica e, pertanto, non potrà addurre pretesti di qualsiasi natura, compreso il ritardato pagamento, per ritardare o non ottemperare, in tutto o in parte, alla prestazione oggetto del presente capitolato speciale.

Il personale, durante l'espletamento del servizio, dovrà indossare le divise e i D.P.I. forniti dalla Ditta aggiudicataria nonché in evidenza il cartellino identificativo, in piena conformità alle vigenti disposizioni a tutela del trattamento dei dati sensibili dell'operatore medesimo, fornito dalla Ditta, riportante in modo ben visibile le generalità del lavoratore e la fotografia, nonché il nome della Ditta di appartenenza, come previsto dall'art. 26 comma 8 del D.Lgs 81/08.

ART. 8 – Caratteristiche delle apparecchiature per emodialisi

Per l'esecuzione dei trattamenti descritti all'art. 2 del presente capitolato speciale d'appalto la Ditta aggiudicataria dovrà fornire, a titolo di noleggio le apparecchiature sotto elencate e provvedere alla loro manutenzione "*Full-risk*" che dovrà comprendere tutte le loro parti, comprese quelle accessorie e la fornitura dei materiali di consumo necessari al funzionamento delle apparecchiature medesime.

Tutte le apparecchiature dovranno essere nuove, di ultima generazione, in possesso delle caratteristiche di minima indicate nel presente articolo, nonché nell'allegato n. 1 "*Caratteristiche di minima*" ed in grado di garantire, comunque, l'erogazione dei vari trattamenti dialitici di cui ai precedenti art. 1 e 2.

Tutte le apparecchiature dovranno essere in grado di dialogare con il sistema informatico SINED, ove già in uso presso i locali dialisi che verranno dati in gestione, perciò tutti i dispositivi dovranno essere dotati di apposito apparato per il collegamento al sistema *Box* della *Sined-Medware*.

La Ditta aggiudicataria dovrà, inoltre, impegnarsi ad adeguare le apparecchiature fornite al fine di garantire il dialogo con i nuovi sistemi informatici eventualmente acquisiti dalla stazione appaltante.

Le apparecchiature dovranno essere consegnate nei luoghi indicati e secondo il progetto di installazione predisposto dalla Ditta aggiudicataria, previ accordi con il Direttore dell'U.O.C. di Nefrologia e Dialisi, o suo delegato, nonché con il gestore del servizio di manutenzione delle apparecchiature elettromedicali, incaricato dall'Azienda U.L.S.S..

Effettuate le consegne delle attrezzature sarà cura della ditta provvedere al ritiro ed allo smaltimento degli imballaggi.

La ditta dovrà fornire le seguenti apparecchiature/dispositivi:

Tipi di apparecchiature	Jesolo	Bibione	Totale
Monitor per trattamenti dialitici con metodiche di bicarbonato dialisi*,in emodiafiltrazione on line HDF* (allegato 1 Caratteristiche di minima)	15	8	23
Letti con bilancia elettronica a pesatura digitate con comandi elettrici ad altezza variabile (allegato 2 Caratteristiche dispositivi)	5	1	6
Letti con bilancia elettronica a pesatura digitate con comandi elettrici ad altezza variabile con spondina (allegato 2 Caratteristiche dispositivi)	3	2	5
Letti con bilancia elettronica a pesatura digitate con comandi elettrici ad altezza variabile con portata max. 300 kg (allegato 2 Caratteristiche dispositivi)	2	1	3
Poltrone con bilancia elettronica a pesatura digitate con comandi elettrici ad altezza variabile (allegato 2 Caratteristiche dispositivi)	2	2	4
Apparecchiature per emogasanalisi comprensivi di tutto quanto occorrente per l'esecuzione di circa 2000 determinazioni (1000 centro dialisi P.O. di Jesolo e 1000 centro estivo di Bibione) (allegato 2 Caratteristiche dispositivi)	1	1	2
Pompe infusionali (volumetriche e/o siriga) e relativo materiale di consumo, per un totale di circa 200 kit (100 centro dialisi P.O. di Jesolo e 100 centro di Bibione)	1	1	2
Carrello per le medicazioni	2	2	5
Carrello modulare per trasporto materiale	1	1	2
Frigo farmaci	1	1	2
HW e SW necessari per gestione pazienti con cartella clinica SINED	2	2	4
Defibrillatore DAE	1	1	2
Aspiratore portatile per carrello urgenze	1	1	2
Valutare se la fornitura deve comprendere o meno i materassi			

Tutti dispositivi devono essere dotati di apposito apparato per il collegamento al sistema *Box* della *Sined-Medware*.

ART. 9 - Caratteristiche dei materiali di consumo necessari all'esecuzione dei trattamenti

Si elencano di seguito i principali materiali di consumo (le cui caratteristiche tecniche vanno considerate indicative) ed i quantitativi presunti.

Tutti i materiali dovranno essere *latex free* e, qualora sterili, il metodo di sterilizzazione subito dovrà essere rigorosamente non ETO:

- a. dializzatori in numero almeno pari ai trattamenti;
- set di linee ematiche arterovenose, con deflussore integrato e degli aghi fistola in numero almeno pari ai trattamenti previsti;
- linee infusionali per le tecniche miste, in numero pari ai trattamenti;
- sacche di soluzione fisiologica eparinate da ca. 2000 ml., da fornire, se necessarie, in numero pari al numero dei trattamenti previsti, con raccordo LUER-LOCK o perforatori;
- sacche di soluzione fisiologica da ca. 500 ml., da fornire, se necessarie, in numero pari ai trattamenti previsti, con raccordo LUER-LOCK o perforatori;

- concentrati per dialisi e cartucce di bicarbonato in polvere in numero almeno pari ai trattamenti previsti, tenendo presente una quota aggiuntiva per riparazioni e cambi bagni dialisi;
- prodotti disincrostanti/disinfettanti muniti di dispositivi per evitare esalazioni durante l'uso;
- kit attacco-stacco per FAV e CVC più medicazioni speciali exit site;
- eventuale materiale di consumo non espressamente indicato nei punti precedenti, ma necessario alla corretta e funzionale esecuzione del trattamento (con esclusione dei farmaci di cui all'art. 7 del presente capitolato): siringhe, disinfettante macchine, *glucostick*, disinfettanti cute e CVC
- DPI per i pazienti e il personale.

La ditta dovrà mettere a disposizione eventuali kit di linee e raccordi per sistema monoago, nella misura di circa il 20% del totale dei trattamenti.

Descrizione dei principali materiali di consumo:

Dializzatori

Tutti i dializzatori devono possedere le seguenti caratteristiche di minima:

- sterilità;
- confezionamento primario adeguato a garantire la stabilità per tutta la durata di validità del prodotto, le sue caratteristiche chimico-fisiche, nonché la sterilità e l'apirogenicità;
- etichetta riportante, in lingua italiana, tutte le indicazioni previste dalla normativa vigente (metodo di sterilizzazione, lotto di produzione, data di scadenza, marchio CE, codice prodotto, ragione sociale del produttore, ecc
- per il trattamento di pazienti senza peculiari problematiche cliniche: membrana molto biocompatibile di derivazione sintetica, basso/medio/alto flusso. La fornitura dovrà prevedere almeno due tipologie di membrane. Le superfici dei filtri sopra riportati dovranno variare tra 1,3 e 2,4 mq.

Per una percentuale massima del 20% dei trattamenti, per pazienti con intolleranza a specifica membrana, la ditta appaltante è tenuta ad acquisire autonomamente membrana diversa da quelle normalmente fornite.

Linee ematiche ed infusionali

I kit di linee ematiche arterovenose e le linee di infusione a "T" dovranno essere in materiale ad elevato grado di biocompatibilità senza rilascio di ftalati. Dovranno inoltre essere sterili, apirogene, atossiche e prive di lattice, nonché compatibili con le apparecchiature fornite.

Disinfettanti:

Per i disinfettanti e disincrostanti l'offerta tecnica dovrà prevedere un ciclo di disinfezione dopo ogni seduta ed almeno due cicli settimanali di disincrostazione o il maggior numero previsti nel progetto tecnico della Ditta aggiudicataria.

Dovranno garantire sicurezza, tollerabilità e maneggevolezza da parte dell'utilizzatore ed essere dotati di un sistema chiuso per evitare dispersioni di gas in ambiente. Dovranno essere fornite schede di sicurezza per ciascun prodotto.

E' facoltà delle ditte partecipanti proporre prodotti ulteriori e migliorativi rispetto alle caratteristiche di minima richieste.

Tutti i dispositivi medici che la ditta metterà a disposizione, dovranno essere in possesso di marchio CE.

Le forniture dovranno essere conformi alle norme nazionali ed alle normative CEE vigenti all'atto della consegna, anche se emanate successivamente alla presentazione dell'offerta.

La ditta qualora immetta in commercio uno o più dispositivi qualitativamente migliori rispetto a quelli proposti, sarà tenuta, previa valutazione dell'azienda sanitaria, a fornirli alle medesime condizioni di quelli offerti.

II fornitore è responsabile della qualità, quantità e confezionamento del materiale somministrato, anche a distanza di tempo dalla consegna, qualora, all'atto dell'apertura delle confezioni, finalizzata all'utilizzo effettivo del materiale, si verificano vizi e/o difformità.

ART. 10 - Collaudo ed altri oneri a carico della ditta

Rimane a carico della ditta affidataria:

- trasporto, installazione, messa in funzione ed collaudo delle apparecchiature oggetto della fornitura;
- gli oneri di manutenzione "full-risk" (programmata, verifiche di sicurezza elettrica, correttiva), come previsti al successivo art. 11;
- l'aggiornamento tecnologico delle apparecchiature per elevarne lo *standard* prestazionale o adeguarle a sopravvenute disposizioni normative, come previsto al successivo art. 15 del presente capitolato speciale d'appalto;
- sostituzioni dell'apparecchiatura in caso di frequenti interventi di manutenzione straordinaria o di evidente vetustà e su richiesta del direttore dell'U.O.C. di Nefrologia e dialisi.

La Ditta aggiudicataria dovrà predisporre un programma degli interventi di manutenzione programmata, nonché delle verifiche di sicurezza, secondo quanto previsto dalle normative CE in vigore.

La Ditta aggiudicataria, per ogni intervento tecnico, dovrà fornire, al direttore dell' U.O.C. di Nefrologia e dialisi o suo delegato, nonché al gestore del servizio di manutenzione delle apparecchiature elettromedicali incaricato dall'Azienda U.L.S.S., copia dei rapporti di lavoro.

Resta inteso che la responsabilità del corretto funzionamento delle apparecchiature ed il rispetto delle vigenti normative di sicurezza, resta a totale e completo carico della Ditta aggiudicataria. Le apparecchiature dovranno essere consegnate con la versione software più aggiornata disponibile al momento della consegna.

Durante la fase di installazione e messa in funzione, la ditta dovrà impegnarsi a fornire gratuitamente tutto il materiale di consumo e di uso necessario per la messa a punto e collaudo. Nel progetto di installazione la ditta invitata dovrà indicare anche i carichi elettrici necessari al funzionamento delle apparecchiature.

L'Azienda Sanitaria si impegna a fornire le utenze (rendendo disponibile la potenza elettrica necessaria presso il quadro elettrico di area) e la messa a disposizione delle reti (i cui collegamenti sono a carico della ditta ditta ditta ditta aggiudicataria) per la trasmissione dei dati.

II collaudo di funzionamento in uso clinico delle apparecchiature verrà effettuato in contraddittorio con la Ditta dopo che sarà stato positivamente effettuato il collaudo tecnico alla presenza del personale del servizio di ingegneria clinica aziendale.

La Ditta aggiudicataria si impegna, entro 10 giorni, alla eliminazione di tutti i difetti e/o i vizi eventualmente riscontrati in sede di collaudo.

La Ditta aggiudicataria si assume la responsabilità sui beni eventualmente stoccati all'interno dei locali nel periodo di chiusura dei centri.

ART. 11 - Manutenzione ed assistenza tecnica

Per tutta la durata del contratto le attrezzature ed il relativo *software* dovranno essere assistite da adeguate manutenzioni preventive ed assistenza tecnica di tipo

"full risk", che garantisca il perfetto funzionamento di tutti i sistemi. I parametri minimi di tale assistenza dovranno essere:

- a) manutenzione preventive: almeno n. 1 interventi/anno;
- b) tempo massimo di intervento garantito "on site" in caso di chiamata per guasto tecnico bloccante (circle macchina non utilizzabile) = 6 ore della chiamata;
- c) tempo massimo di intervento garantito "on site" in caso di chiamata per guasto tecnico non bloccante (macchina utilizzabile) = 24 ore della chiamata, escluse le domeniche ed i giorni festivi di calendario;
- d) tempo massimo di risoluzione garantito dall'inizio dell'intervento per guasto tecnico bloccante e non bloccante = 6 ore (cioè macchina ferma al max 6 ore dall'inizio dell'intervento);
- e) interventi di manutenzione evolutiva sul SW riguardanti adeguamenti a normative regionali e nazionali: dovranno essere realizzati al più presto e, comunque, non oltre 30 giorni lavorativi dall'entrata in vigore della normative medesima;
- f) sicurezza elettrica annuale.

Superati i tempi sopra definiti (di cui alle lettere b), c) e d) sarà avviato il conteggio delle ore di inadempienza in base alle quali potrà essere calcolata ed applicata la penalità di € 30,00 (Euro trenta) per ogni ora di ritardo.

Gli interventi di manutenzione dovranno essere eseguiti sotto la diretta responsabilità della Ditta appaltatrice, con l'impiego di personale specializzato e nel rispetto delle norme vigenti in materia di sicurezza e delle modalità e tempistiche di cui all'offerta tecnica. Saranno a carico della Ditta appaltatrice anche tutte le prove e i collaudi periodici previsti dalle normative vigenti (ad esempio, verifiche sulle apparecchiature elettromedicali), compresa l'acquisizione di tutta la conseguente certificazione. La Ditta appaltatrice dovrà tenere un registro delle manutenzioni e di tutti i lavori eseguiti, riportandovi tutti gli interventi effettuati.

La ditta dovrà, in ogni caso, mettere a disposizione della stazione appaltante un numero adeguato di apparecchiature di "back up", in grado di coprire tutte le esigenze.

ART. 12 - Consegne e gestione del magazzino

Previa intese con il Direttore dell'U.O.C. di Nefrologia e Dialisi, o suo delegato, la ditta aggiudicataria dovrà garantire le consegne e mantenere, presso il magazzino aziendale adeguate scorte di materiali di consumo necessarie all'erogazione dei trattamenti dialitici oggetto della fornitura e di quanto ad esso connesso

La ditta aggiudicataria dovrà garantire, mediante proprio personale, la gestione dei magazzini di Jesolo e Bibione estivi.

Le scorte non potranno mai essere inferiori al fabbisogno previsto per almeno 15 giorni di attività del singolo centro dialisi interessato, fatti salvi eventuali diversi accordi in base alla effettiva capienza degli spazi messi a disposizione.

Sarà onere della ditta aggiudicataria garantire che le scorte dei materiali di consumo non vengano ridotte al di sotto della soglia minima indicata o concordata.

Il materiale di consumo dovrà essere esattamente conforme a quello presentato in sede di offerta e, qualora soggetto a scadenza, la data di quest'ultima, rispetto a quella di consegna, dovrà dimostrare una validità residua non inferiore ai 3/4 dell'intera validità del prodotto.

Se la fornitura risultasse in tutto o in parte di qualità inferiore o di condizioni diverse da quelle stabilite o se, per qualunque causa risultasse non conforme, la Ditta sarà tenuta a ritirarla e sostituirla con prodotto conforme a sue spese, salvo il risarcimento di eventuali danni e pena l'applicazione delle penali indicate nell'art. 15 del presente capitolato speciale.

L'accettazione della merce non solleva il fornitore dalla responsabilità per le proprie obbligazioni in ordine ai vizi successivamente rilevati.

ART. 13 – Personale

La Ditta deve avvalersi di proprio personale, della cui condotta è ritenuta responsabile in caso di danni, ritardi, errori e/o omissioni.

Il personale dovrà essere in regola con l'obbligo di vaccinazione anti – Covid 19.

Personale medico

Il personale medico dovrà possedere i requisiti generici richiesti in Italia per la partecipazione ad un bando di concorso per assunzione quale dirigente medico di 1° livello.

E' richiesta la specializzazione in nefrologia conseguita in Italia o equiparata. Inoltre dovrà produrre referenze utili per la valutazione della esperienza e delle conoscenze cliniche inerenti la nefrologia e la dialisi. Dovrà documentare un'esperienza di almeno 12 mesi in una sede dialitica. Adotterà i protocolli clinici comuni dell'U.O.C. di riferimento. Agirà sempre in sintonia con la pianificazione del responsabile del rispettivo centro e del Direttore U.O.C.. Si relazionerà con il direttore U.O.C. o il responsabile del rispettivo centro per informarlo dei problemi clinici complessi, anche telefonicamente, laddove ritenuti urgenti.

Il dirigente dovrà saper valutare le problematiche e complicità cliniche tipiche dei pazienti emodializzati (cardiovascolari, osteodistrofia renale, neoplasie, accessi vascolari, etc) facendosi parte attiva nella conduzione del loro *iter* diagnostico e terapeutico.

Dovrà altresì saper riconoscere e risolvere o almeno essere in grado di avviare un corretto *iter* terapeutico, in tutte le condizioni di urgenza ed emergenza in corso di dialisi, nelle more di eventuali interventi di altrui competenza (ad es.: PS, chirurgica, chirurgica vascolare e di emodinamica per le problematiche delle FAV, rianimatoria).

Dovrà dimostrare conoscenza anche delle patologie cliniche acute (internistiche o chirurgiche di vario tipo) e delle indicazioni ad un eventuale trattamento dialitico in urgenza.

A mero titolo esemplificativo e non esaustivo dovranno essere garantite le seguenti attività da parte del personale medico:

- ✓ compilare le cartelle dei pazienti dializzati;
- ✓ visitare i pazienti, predisporre il piano di stesura dialitico, programmare tutte le loro attività;
- ✓ assicurare l'assistenza in caso di urgenze-emergenze sia dialitiche che medico/chirurgiche generali;
- ✓ escuzione quotidiana del piano terapeutico dialitico;
- ✓ gestione del paziente cronico;
- ✓ effettuare tutte le attività di carattere assistenziale, di supporto organizzativo e logistico, in base ad appositi protocolli all'uopo predisposti e concordati con il direttore dell'U.O.C. di Nefrologia e dialisi o suoi delegati;
- ✓ utilizzare la cartella informatizzata SINED.

Personale infermieristico

Il personale infermieristico, di categoria D, con almeno 12 mesi di esperienza presso un centro dialitico, possibilmente con qualche conoscenza della lingua tedesca o inglese, dovrà essere in

grado di operare con tutte le apparecchiature messe a disposizione, di utilizzare i dispositivi di sicurezza e dovrà effettuare tutte le attività di carattere assistenziale, di supporto organizzativo e logistico, in base ad appositi protocolli all'uopo predisposti e condivisi con il direttore dell'U.O.C. di Nefrologia e dialisi o suoi delegati.

Il personale infermieristico dovrà inoltre conoscere e utilizzare la cartella informatizzata SINED in uso presso il Centro Dialisi, prendere visione ed essere in grado di applicare i protocolli e procedure assistenziali in uso.

Fornirà tutte le prestazioni sanitarie di competenza inerenti il trattamento emodialitico, in collaborazione con il medico specialista, quelle di assistenza all'utente (dall'accoglimento alla dimissione), la presa in carico del paziente in termini di *nursing* primario (fornitura e distribuzione generi di conforto, consigli dietetici, valutazione della fistola, rapporti con i familiari), l'erogazione di prestazioni connesse (prelievi, prenotazione di esami di laboratorio, strumentali e di visite con recupero dei referti, medicazioni, somministrazione di terapie, ECGramma, etc.), tutte quelle correlate in termini di gestione delle apparecchiature (segnalazioni di interventi, pulizia delle stesse, ripristino della postazione, smaltimento dei rifiuti etc), gli ordini ed il controllo di farmaci e materiale, il riordino del magazzino.

In particolare, laddove non venga identificata una figura tecnica responsabile della gestione dell'impianto di osmosi, si dovrà occupare anche di tutti gli aspetti ad esso connessi ivi compresi i controlli periodici (chimico-fisici, microbiologici e dell'endotossina da inviare al laboratorio di analisi convenzionato) a cadenza nel rispetto delle linee guida della Regione Veneto e della SIN.

Le principali attività da svolgere e sopra elencate non sono esaustive ma esemplificative del servizio da garantire.

In ogni momento l'Azienda U.L.S.S. potrà disporre l'accertamento dei requisiti e si riserva il diritto di richiedere ulteriori controlli sanitari ritenuti opportuni, nel rispetto delle vigenti normative.

La Ditta aggiudicataria dovrà impiegare per il servizio in questione e per tutto il periodo contrattuale il medesimo personale proposto nell'offerta tecnica, evitando al massimo il *turn-over*, al fine di garantire una continuità lavorativa che risulta a vantaggio dell'intero servizio.

Nel caso di sostituzioni, che dovranno essere motivate, la Ditta si impegna a garantire l'impiego di personale che risponda agli stessi requisiti di cui ai commi precedenti (preparazione professionale, idoneità sanitaria, formazione in materia di sicurezza etc.) ed i titoli di studio previsti dalla normativa vigente, per i quali dovrà fornire all'Azienda U.L.S.S. la documentazione prevista dal presente documento, ai fini dell'autorizzazione alla sostituzione da parte dell'Azienda U.L.S.S..

L'Azienda U.L.S.S. si riserva il diritto di chiedere alla Ditta aggiudicataria di sostituire il personale ritenuto inadatto al servizio per comprovati motivi, senza che ciò possa costituire motivo di richiesta di ulteriori compensi oltre a quelli pattuiti.

L'Azienda si riserva di non accettare il personale medico messo a disposizione, in carenza delle professionalità e dei titoli richiesti o in caso di sussistenza di incompatibilità previste dalla normativa di riferimento, tale giudizio è insindacabile.

Nel caso in cui il personale impiegato nell'appalto sia diverso da quello indicato in gara, la ditta ne dovrà fornire il *curriculum*. Nel caso in cui l'Azienda non consideri il personale idoneo, la ditta dovrà provvedere alla sua sostituzione entro 5 giorni. La richiesta di sostituzione avverrà sulla base della motivazione insindacabile del Direttore U.O.C. o D.E.C..

L'Azienda U.L.S.S. si riserva la facoltà di chiedere la motivata sostituzione del personale della Ditta aggiudicataria, qualora quest'ultimo abbia dato motivo di lagnanza e/o non consenta il buon svolgimento delle attività.

Prima dell'avvio del servizio, entro 10 giorni dalla comunicazione dell'aggiudicazione, la Ditta aggiudicataria dovrà comunicare all'Azienda U.L.S.S. l'elenco del personale, i relativi dati anagrafici, titolo di studio, riferimenti dell'iscrizione all'Ordine dei Medici, C.C.N.L. applicato.

Ogni aggiornamento dell'elenco dovrà avvenire entro due giorni lavorativi dalla variazione di ogni singola voce.

In caso di nuova entrata in servizio o sostituzione, la comunicazione dei nominativi dovrà avvenire, quanto meno, con 2 giorni lavorativi di anticipo rispetto all'intervenuta sostituzione.

Il personale opera sotto l'esclusiva responsabilità della Ditta aggiudicataria anche nei confronti dei terzi.

La Ditta aggiudicataria è l'unica responsabile per quanto riguarda l'esatto adempimento del contratto, nonché per eventuali danni a cose o persone.

La Ditta aggiudicataria è sottoposta a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti, occupati nelle prestazioni oggetto del contratto, risultanti dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro e di assicurazioni sociali, ed assume a suo carico tutti gli oneri relativi.

La Ditta aggiudicataria è obbligata altresì ad attuare, nei confronti dei propri dipendenti, occupati nelle prestazioni oggetto del contratto, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili, alla data del contratto, alla categoria e nella località in cui si svolgono le prestazioni nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni e, in genere, da ogni altro contratto collettivo successivamente stipulato per la categoria ed applicabile nella località.

L'obbligo permane anche dopo la scadenza dei suindicati contratti collettivi e fino al loro rinnovo.

I suddetti obblighi vincolano il contraente anche nel caso che egli non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse.

Per quanto ivi non previsto valgono le disposizioni sulla legislazione del lavoro.

Responsabile del servizio

Il Responsabile del servizio, indicato dalla Ditta all'atto della presentazione dell'offerta, deve essere un Medico con funzioni di Direttore Sanitario che coordini, in piena autonomia gestionale, l'intera organizzazione del lavoro e tutte le attività inerenti i servizi oggetto dell'appalto e che costituirà un punto di riferimento per qualsiasi problematica relativa al servizio e che si rapporterà con il D.E.C. o suo sostituto.

Il Responsabile del Servizio dovrà:

- garantire la qualità del servizio reso in accordo alle sole procedure adottate per l'esecuzione dei servizi e l'effettuazione delle prestazioni previste dal presente capitolato, con le modalità indicate in sede di documentazione tecnica dalla aggiudicataria;
- programmare, coordinare, controllare e far osservare al personale impiegato, le funzioni ed i compiti stabiliti, anche gestendo e coordinando i turni del personale;
- intervenire, decidere e rispondere direttamente riguardo ad eventuali problemi che dovessero sorgere in merito alla regolare esecuzione delle prestazioni appaltate ed all'accertamento di eventuali danni;
- garantire la gestione risorse umane destinate all'esecuzione del servizio compresi gli obblighi formativi (compresi obblighi ECM);
- effettuare adeguati e costanti controlli sull'operato delle risorse destinate al servizio;
- accertare che il personale addetto al servizio sia adeguatamente formato per svolgere le proprie mansioni;

- garantire la pronta sostituzione del personale assente per qualunque ragione, in tempo utile ad evitare qualsiasi interruzione del servizio, comunque entro e non oltre 2 giorni, così come precisato nel precedente paragrafo;
- segnalare tempestivamente al D.E.C. eventuali cause di forza maggiore che impediscono il regolare svolgimento del servizio e relative misure di pronto rientro.

In capo a questa figura gravano gli obblighi di cui all'art. 18 di cui al D.Lgs. del 81/2008.

All'atto della stipula del contratto la Ditta aggiudicataria dovrà indicare il nominativo del sostituto del responsabile del servizio, in caso di assenza o impedimento, che dovrà avere le medesime caratteristiche.

Il responsabile del servizio o il suo sostituto devono essere rintracciabile h24, 7 giorni su 7, mediante telefono cellulare fornito a spese della Ditta aggiudicataria. Il numero di cellulare dovrà essere comunicato all'Azienda al momento dell'avvio del servizio.

Esso dovrà mantenere un contatto continuo con i referenti indicati dall'Azienda U.L.S.S. per il controllo dell'andamento dei servizi.

Tutte le comunicazioni e contestazioni di inadempienza fatte in contraddittorio col Responsabile di servizio, dovranno intendersi fatte direttamente al Fornitore stesso.

Competenze, addestramento e formazione del personale

Il personale impiegato pur non avendo alcun vincolo di dipendenza gerarchica dal personale dell'Azienda U.L.S.S., dovrà comunque garantire un corretto comportamento, osservando diligentemente tutte le norme e disposizioni generali del presente capitolato speciale, nonché tutte le disposizioni imposte dall'Azienda U.L.S.S..

Il personale addetto ai servizi di cui al presente capitolato speciale dovrà essere presente sul posto di lavoro negli orari stabiliti dai turni richiesti. Al termine del turno il personale dovrà lasciare i locali della struttura.

Il personale è obbligato a tenere un comportamento improntato alla massima educazione e correttezza ed agire in ogni occasione con la diligenza professionale del caso.

La Ditta aggiudicataria è comunque responsabile del comportamento dei suoi dipendenti e delle inosservanze al presente capitolato ed è inoltre direttamente responsabile dei danni derivanti a terzi, siano essi utenti o dipendenti dell'Azienda U.L.S.S., per colpa imputabile ai propri dipendenti.

Il personale impiegato si impegna ad attenersi:

- a tutte le procedure aziendali della Azienda U.L.S.S. di carattere generale e specifiche ivi compreso il codice di comportamento aziendale;
- alle regole di condotta aziendale;
- agli indirizzi clinici in vigore presso l'U.O. Nefrologia e Dialisi;
- alle procedure assistenziali basate sulle linee guida ed ai protocolli assistenziali in vigore presso l'U.O. Nefrologia e Dialisi.

Il D.E.C., e/o il suo assistente, vigileranno sulla correttezza dei comportamenti clinici, eticodeontologici del personale dedicato nonché la loro aderenza al codice di comportamento aziendale e si riservano il diritto di verificare in qualsiasi momento l'effettivo grado di qualità professionale degli operatori dell'azienda ditta aggiudicataria, anche mediante verifiche durante l'orario di servizio.

Il D.E.C., e/o il suo assistente, vigileranno sulle modalità e sulla appropriatezza clinica dei professionisti impiegati. In caso di non aderenza di uno o più professionisti alla ergonomia funzionale delle strutture, ovvero in caso di violazioni o condotte ritenute non adeguate, dovranno essere sostituiti da altro personale con idonei requisiti da sottoporre ad autorizzazione preventiva da parte dell'Azienda U.L.S.S..

La Ditta aggiudicataria dovrà assicurare ai propri dipendenti una adeguata e scrupolosa formazione ed un aggiornamento professionale periodico, deve essere garantito l'assolvimento dell'obbligo ECM, con momenti comuni sulle seguenti tematiche:

- a) bisogni relazionali dei pazienti;
- b) aggiornamento dei percorsi assistenziali;
- c) comunicazione corretta fra gli operatori;
- d) rapporto con i familiari;
- e) la qualità dell'assistenza;
- f) lavorare in gruppo.

Con periodicità semestrale dovrà essere comunicato al D.E.C. lo stato di assolvimento degli obblighi formativi.

ART. 14 Clausola sociale e obblighi dell'aggiudicatario nei confronti del personale impiegato nel servizio

Al fine di promuovere la stabilità occupazionale del personale impiegato, al presente contratto si applica la clausola sociale di riassorbimento del personale dell'appaltatore uscente, in armonia con l'organizzazione aziendale prescelta dalla ditta e nella misura e nei limiti in cui detto riassorbimento sia compatibile con il fabbisogno richiesto dall'esecuzione del contratto oggetto del presente appalto e con la pianificazione e organizzazione definita dal nuovo aggiudicatario.

Nel rispetto di quanto previsto dalla legge e dalla contrattazione collettiva vigente.

Detta clausola dovrà essere sottoscritta in sede di produzione di offerta economica per la procedura d'appalto in oggetto, in applicazione dell'art. 100, comma 2, del D.lgs. 50/2016.

La stazione appaltante sarà estranea dalla concreta applicazione della clausola in oggetto e non provvederà al rilascio di valutazioni e certificazioni preordinate all'applicazione della presente clausola. Le valutazioni necessarie alla concreta applicazione, sono di esclusiva competenza dell'appaltatore subentrante.

Allo scopo di consentire ai concorrenti di conoscere i dati del personale da assorbire, di seguito si indicano i dati relativi al personale utilizzato nel contratto in corso di esecuzione e forniti dagli appaltatori uscenti.

Numero unità	Qualifica	Livello contrattuale	Scatti di anzianità	Legge 68/1999	Monte ore settimanale relativo al servizio oggetto dell'appalto	Part time/full time	CCNL IMPIEGATO
1	Impiegato	4	NO	NO	36	Part Time	Commercio (+ 15 dipendenti)
1	Impiegato	4	NO	NO	36	Part Time	Commercio (+ 15 dipendenti)

La ditta si impegna a rispettare le previsioni del progetto di assorbimento presentato in sede di gara.

L'Azienda Ulss si riserva di verificarne e monitorarne periodicamente l'osservanza.

L'affidatario si impegna a mettere a disposizione tali dati, a richiesta della stazione appaltante, a conclusione del contratto in corso ed in ogni caso, al momento dell'avvio della nuova gara.

ART. 15 - Oneri a carico della ditta aggiudicataria

La Ditta aggiudicataria dovrà eseguire i servizi oggetto dell'appalto di cui si tratta nel rispetto di quanto disciplinato nel capitolato speciale, nonché osservando la normativa che disciplina la tipologia di servizi richiesti.

La Ditta aggiudicataria assume in proprio ogni responsabilità per infortuni e danni di qualsiasi natura e genere (patrimoniale e non patrimoniale), eventualmente subiti da persone o cose, in dipendenza dell'esercizio dell'appalto, con ciò esonerando l'Azienda U.L.S.S. da ogni e qualsiasi responsabilità verso i prestatori di lavoro da essa Ditta dipendenti, da consulenti e collaboratori, da sub-affidatari e dal relativo personale, e verso tutti i terzi in genere, per infortuni o danni che possano verificarsi in dipendenza, anche indiretta, dell'esecuzione e gestione dell'appalto stesso.

Inoltre, la Ditta aggiudicataria si obbliga a manlevare e mantenere indenne l'Azienda U.L.S.S. da qualsiasi azione di responsabilità eventualmente promossa nei confronti di quest'ultimo in ragione dei suddetti inadempimenti e violazioni normative direttamente e indirettamente connessi all'esecuzione dell'appalto.

Qualunque evento che possa influenzare l'esecuzione dell'appalto dovrà essere segnalato al D.E.C. nel più breve tempo possibile. Nel corso dell'esecuzione del contratto, il D.E.C. fornirà di volta in volta le istruzioni operative su come gestire le segnalazioni.

La Ditta aggiudicataria deve essere altresì in possesso di tutte le autorizzazioni e concessioni occorrenti per l'esercizio dei servizi richiesti, così come previsto dalla normativa vigente.

Il servizio in appalto è definito di pubblica utilità e pertanto lo stesso non può essere interrotto o sospeso o soppresso, in caso di sciopero del personale, così come per cause di forza maggiore, l'appaltatore deve impegnarsi a garantire la presenza di idonei operatori in numero adeguato all'assolvimento del servizio (si applicherà la Legge 146/90 e ss.mm.ii.).

L'interruzione, sospensione o soppressione ingiustificata di un servizio di pubblica utilità comporta responsabilità penale ex art. 331 del Codice Penale e risoluzione del contratto ex art. 1456 del Codice Civile.

In caso di scioperi generali di categoria, la Ditta aggiudicataria dovrà provvedere, tramite avviso scritto e con un anticipo di giorni 5 (cinque), a segnalare all'Azienda la data effettiva dello sciopero programmato e le modalità con le quali intende espletare il servizio.

In caso di cause di forza maggiore e/o scioperi, la Ditta aggiudicataria è tenuta ad assicurare l'assoluta continuità nello svolgimento del servizio in appalto attraverso l'attuazione del piano di emergenza presentato in sede di gara ed indipendentemente dalla causa che ha provocato la situazione di eccezione e dalla attribuzione della sua responsabilità, è fatto obbligo per la Ditta aggiudicataria mettere a disposizione le risorse necessarie per gestire l'evento negativo e ripristinare le condizioni minime di servizio recuperando una situazione regolare e minimizzandone gli effetti. La Ditta aggiudicataria dovrà concordare con il Direttore dell'Esecuzione del Contratto eventuali comportamenti da seguire in presenza di situazioni che ne dovessero compromettere la regolarità.

Qualora la Ditta aggiudicataria sospendesse il servizio l'Azienda U.L.S.S. potrà procedere alla risoluzione del contratto.

La Ditta aggiudicataria non potrà interrompere o sospendere l'esecuzione del servizio in seguito a decisione unilaterale nemmeno nel caso in cui siano in atto controversie con l'Amministrazione. L'eventuale sospensione del servizio per decisione unilaterale dell'appaltatore costituisce inadempimento contrattuale e la conseguente risoluzione del contratto per colpa, fatta comunque salva la facoltà di procedere nei confronti dell'Ditta aggiudicataria per tutti gli oneri conseguenti e derivanti dalla risoluzione contrattuale.

Fatto salvo quanto specificato dal presente capitolato, la Ditta aggiudicataria è tenuta a:

- osservare e far osservare ai propri dipendenti e collaboratori il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici dell'Azienda U.L.S.S. n. 4 "Veneto Orientale";
- rispettare tutte le clausole pattizie di cui al Protocollo di legalità sottoscritto dalla in data 17 settembre 2019 ai fini della prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture e di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti;
- a dare comunicazione tempestiva all'Azienda U.L.S.S. e alla Prefettura di tentativi di concussione che si siano, in qualche modo, manifestati nei confronti dell'imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti d'Ente. Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini dell'esecuzione del contratto e il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del contratto steso, ai sensi dell'art. 1456 del c.c., ogni qualvolta nei confronti di pubblici amministratori dell'istituto che abbiamo esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'art. 317 del c.p.;
- ad assumersi tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 136/2010 e ss. m. e i;
- a dare immediata comunicazione all'istituto e alla prefettura- U.T.G. della Provincia di Venezia della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.
- a riferire tempestivamente all'Azienda U.L.S.S. ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione, che venga avanzata nel corso dell'esecuzione nei confronti di un proprio rappresentante, agente o dipendente.

La ditta aggiudicataria, inoltre, si impegna ad inserire nell'eventuale contratto di subappalto o in altro subcontratto:

- la clausola in base alla quale le parti si impegnano a rispettare tutte le clausole pattizie di cui al Protocollo di legalità sottoscritto dalla Regione del Veneto in data 17/09/2019 ai fini della prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture e di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti;
- una clausola risolutiva espressa che preveda la risoluzione immediata e automatica del contratto di subappalto, previa revoca dell'autorizzazione al subappalto, ovvero la risoluzione del subcontratto, qualora dovessero essere comunicate alla Prefettura, successivamente alla stipula del subappalto o del subcontratto, informazioni interdittive di cui all'art. 84 del D.lgs. 159/2011;
- una clausola che preveda l'applicazione a carico della Ditta, oggetto dell'informativa interdittiva, anche di una penale nella misura del 10% del valore del subappalto o del subcontratto, salvo il maggior danno, specificando che le somme provenienti dall'applicazione delle penali saranno affidate in custodia all'appaltatore e destinate all'attuazione di misure incrementali della sicurezza dell'intervento, secondo le indicazioni che saranno impartite dalla Prefettura;
- la clausola che obbliga il subappaltatore a produrre, durante la fase di esecuzione del contratto ai fini del pagamento degli stati di avanzamento, la documentazione che certifichi la regolarità dei versamenti delle ritenute fiscali sui redditi da lavoro dipendente e dell'I.V.A. dovuta dal subappaltatore;
- la clausola che obbliga il subappaltatore o il subcontraente ad assumere l'obbligo di riferire tempestivamente all'Istituto ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione, che venga avanzata nel corso dell'esecuzione nei confronti di un proprio rappresentante, agente o dipendente.

La stazione appaltante si avvarrà della clausola risolutiva espressa, di cui all'art. 1456 c.c., ogni qualvolta nei confronti dell'appaltatore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell'Ditta, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 c.p., 318 c.p., 319 c.p., 319-bis, c.p., 319-ter, c.p., 319 quater, c.p., 320, c.p., 322 c.p., 322-bis, c.p., 346-bis c.p., 353 c.p. e 353-bis c.p..

Sarà onere della Ditta che tutto il personale medico, al momento dell'assunzione in servizio, sia già autorizzato, abilitato nonché perfettamente formato per sottoscrivere la documentazione digitale. Pertanto sarà onere della Ditta verificare che tutto il personale medico sia in possesso di una smart card compatibile con i sistemi informatici aziendali e validata dal sistema informativo aziendale prima dell'entrata in servizio del medico. La Ditta appaltante prima di iniziare l'attività dovrà concordare in tempo utile con il D.E.C. e con il sistema informativo aziendale l'operatività. Prima dell'inizio del servizio sarà consegnata al personale della Ditta aggiudicataria la documentazione oggetto dei protocolli aziendali.

Qualora l'appaltatore intenderà impiegare, tra il personale sopraindicato, anche soggetti che abbiano un rapporto di lavoro alle dipendenze di una pubblica amministrazione, questi, per effettuare l'attività oggetto del presente appalto, dovranno essere preventivamente autorizzati dall'ente di appartenenza, secondo le vigenti disposizioni legislative, in particolare ai sensi dell'art. 53, comma 7 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modifiche ed integrazioni.

La Ditta aggiudicataria dovrà garantire aggiornamento permanente e formazione specifica del proprio personale, da realizzarsi con proprio onere, sempre al di fuori dell'attività oggetto della presente gara, anche garantendo la partecipazione ad incontri di aggiornamento curati dalla Azienda U.L.S.S., ove ritenuto da questa necessario.

La Ditta aggiudicataria è tenuto alla conoscenza aggiornata delle procedure adottate dalla Azienda U.L.S.S. e dovrà assicurare la presenza di personale in numero sufficiente ad effettuare i servizi oggetto del presente capitolato, garantendo gli orari e le presenze previste nella programmazione concordata con il referente aziendale.

ART. 16 - Sostituzione dei prodotti e aggiornamento tecnologico

La Ditta Aggiudicataria qualora, durante il periodo contrattuale, ponga in commercio nuovi prodotti e/o apparecchiature analoghe a quelle utilizzate per l'espletamento del servizio e che presentino migliori o uguali caratteristiche di rendimento e funzionalità, potrà proporre all'Azienda U.L.S.S. di sostituire i prodotti nuovi in luogo di quelli aggiudicati, fermo restando le condizioni stabilite nella gara senza che i prezzi abbiano a subire variazioni in aumento.

La Ditta aggiudicataria, inoltre, si impegna a fornire autonomamente, senza maggiorazione di prezzi e previo accordo con il Direttore dell'Esecuzione del Contratto, adeguamenti tecnologici, metodologici o gestionali che si rendessero disponibili durante la validità del contratto.

L'Azienda U.L.S.S. potrà rifiutare i nuovi prodotti allorché li ritenga non perfettamente rispondenti alle proprie necessità organizzative ed alle specifiche esigenze. In tal caso la Ditta aggiudicataria è obbligata a fornire gli articoli oggetto di aggiudicazione. In caso contrario essa sarà considerata inadempiente e dovrà sopportare le relative conseguenze.

ART. 17 - Vigilanza e sorveglianza *post marketing*

Ad integrazione della vigente normativa, secondo cui gli avvisi di sicurezza sono inviati dai fabbricanti a tutti i soggetti coinvolti nell'uso di un dispositivo medico oggetto di azione correttiva di campo ovvero direzioni sanitarie, medici ed utilizzatori nelle strutture pubbliche e private, responsabili aziendali della dispositivo medico (vigilanza), le Ditte (fabbricanti, mandatarie e distributori) che stipulano contratti con le Aziende Sanitarie della Regione Veneto, sono tenute a:

- assicurare la piena tracciabilità in ogni momento dei dispositivi medici in ogni fase della filiera (in particolar modo in caso di *recall*) in merito a quantità, lotti, medici utilizzatori, e/o altre informazioni in loro possesso, numero di serie dell'apparecchiatura, ecc, anche in caso di utilizzo dei prodotti mediante conto deposito. In caso di fornitori non fabbricanti, dovrà essere data evidenza di un eventuale accordo specifico relativo all'assunzione di responsabilità in luogo del fabbricante riguardo alle problematiche ed oneri derivanti dalla normativa vigente sulla vigilanza.
- informare l' Azienda Sanitaria contraente, l'Unità Organizzativa Acquisti Centralizzati SSR - CRAV e l'U.O. Farmaceutico protesica dispositivi medici SSR della Regione del Veneto, di qualsiasi segnalazione correttiva di campo, qualsiasi carenza, e ogni qualsiasi altra informazione, che coinvolga il dispositivo medico ed il sistema di reperimento/distribuzione nel territorio della Regione del Veneto;
- comunicare tutte le informazioni e le azioni inerenti la sicurezza oltre che agli utilizzatori finali anche alla Direzione generale delle Aziende Sanitarie della Regione del Veneto, e ai Responsabili aziendali della dispositivo medico vigilanza, attraverso gli indirizzi disponibili nel sito regionale ed eventualmente richiedibili all' U.O. Farmaceutico protesica dispositivi medici SSR. A titolo esemplificativo, e non esaustivo, sono ritenute comunicazioni urgenti:
 - ritiri immediati di dispositivi medici in commercio in Italia;
 - temporanea sospensione dell'utilizzo (senza ritiro dal commercio);
 - controllo e monitoraggio stringente degli Dispositivo medico impiantabile attivo richiamati ma già impiantati (es: pacemaker, protesi di vario genere, altro-)
 - avvisi di sicurezza relativi a gravi incidenti che abbiano comportato per il paziente decesso, invalidità grave e/o permanente, grave pericolo di vita, necessità di un intervento medico o chirurgico al fine di evitare lesioni o menomazioni di una funzionalità del corpo;
 - comunicati dei fabbricanti che richiama ad una maggiore attenzione circa specifici aspetti o modalità di utilizzo successivi ad una segnalazione correttiva di campo;
 - parametri di funzionalità durante il funzionamento del dispositivo medico;
 - variazioni nelle IFU/manuali d'uso che modificano sostanzialmente la modalità per una sicura utilizzazione e/o la destinazione d'uso, la processazione o la manutenzione del dispositivo medico/apparecchiatura/IVD;

Nell'ipotesi in cui le Autorità competenti o il fabbricante dispongano il divieto di vendita e il ritiro di un prodotto dal commercio, per salvaguardare la salute pubblica da situazioni di rischio e pericolosità, il venditore è obbligato, a propria cura e spese, al ritiro del prodotto nel termine di 10 giorni dalla data del provvedimento di ritiro.

Tutti i costi, diretti o indiretti, sostenuti dall'Azienda Sanitaria a seguito di avvisi di sicurezza e segnalazioni delle Autorità competenti o a seguito dell'utilizzo di un dispositivo rivelatosi difettoso per ragioni di sicurezza (a titolo esemplificativo e non esaustivo richiamo pazienti, monitoraggi aggiuntivi al *follow-up* ordinario, esami di laboratorio, indagini cliniche, revisione dei dispositivi medici, sostituzione/reimpianto del dispositivo difettoso, somme elargite ai pazienti a titolo di risarcimento, ecc.), nonché gli oneri inerenti il sistema di tracciabilità dei dispositivi medici saranno posti a totale carico del Fornitore.

ART. 18 - Repertorio nazionale dei dispositivi medici

Prima dell'inizio della fornitura l'aggiudicatario è tenuto - qualora non abbia già provveduto - all'inserimento nel Repertorio Nazionale dei Dispositivi Medici commercializzati in Italia (RDM) dei prodotti oggetto della presente procedura, ai sensi del D.M. 20/02/2007 del Ministero della Salute, nel limite delle disposizioni di legge in vigore.

A seguito della comunicazione di aggiudicazione - a comprova dell'avvenuto inserimento del prodotto nel predetto repertorio nazionale - l'aggiudicatario dovrà obbligatoriamente comunicare per iscritto al committente il numero del repertorio acquisito.

Sarà cura del committente verificare a Repertorio l'effettivo inserimento del dispositivo in questione, prima dell'avvio della fornitura.

ART. 19 – Oneri a carico della ditta appaltatrice alla scadenza del contratto

Alla scadenza del contratto la ditta aggiudicataria dovrà mettere a disposizione del nuovo affidatario i dati relativi alle prenotazioni pervenute sino alla data di subentro.

La ditta aggiudicataria dovrà tenere un comportamento orientato alla massima collaborazione per agevolare il subentro del nuovo affidatario.

ART. 20 - Locali, attrezzature, apparecchiature messi a disposizione dall'Azienda U.L.S.S.

L'Azienda U.L.S.S. mette a disposizione per tutta la durata del contratto i locali destinati allo svolgimento dell'attività prevista dall'appalto e gli impianti di osmosi, nello stato di fatto, come da planimetrie allegate (**Allegato 1**), e siti in Jesolo e Bibione.

L'elenco delle apparecchiature/attrezzature elettromedicali e non messe a disposizione dell'Azienda U.L.S.S. è riportato nell'**Allegato 2**. Sono a carico della ditta aggiudicataria la manutenzione ordinaria e straordinaria, i materiali di consumo e l'eventuale sostituzione in caso di non funzionamento.

Al termine del contratto, tutte le apparecchiature, attrezzature, impianti forniti dall'aggiudicatario resteranno di proprietà dell'Azienda U.L.S.S., ad eccezione delle apparecchiature di emodialisi che l'appaltatore si impegna a ritirare a proprie spese.

ART. 21 - Oneri a carico dell'Azienda U.L.S.S.

L'Azienda U.L.S.S. si impegna a fornire le utenze e la messa a disposizione delle reti (i cui collegamenti sono a carico della ditta aggiudicataria) per la trasmissione dei dati pertinenti allo svolgimento del presente contratto.

ART. 22 – Controlli sull'esecuzione del contratto

Nel corso del contratto, l'Azienda ULSS si riserva di effettuare, in qualunque momento, tramite il Direttore dell'U.O.C. di Nefrologia o suo delegato, il controllo sulle modalità di esecuzione del servizio, in particolare con riguardo a:

- questioni di rilevanza clinica;
- manutenzione, ordine, pulizia e funzionalità delle attrezzature, dei presidi e tenuta dei locali assegnati;
- predisposizione dei turni di servizio del personale;
- professionalità, competenza, mansioni e, in generale, idoneità alle funzioni del personale della ditta *(su segnalazione del Direttore dell'U.O.C. di Nefrologia o suo delegato il RUP, per motivate ragioni, potrà invitare la ditta ad allontanare dal servizio, con relativa sostituzione, propri operatori considerati non idonei);*
- qualità del materiale di consumo;
- qualunque inadempienza alle norme di legge e/o del presente capitolato speciale.

ART. 23 - Inadempimenti e penali

Qualora dalle attività controllo che si terranno in fase di avvio del servizio, o in seguito a singole segnalazioni di "non conformità" si rilevassero delle inadempienze agli obblighi previsti, l'Azienda U.L.S.S. n. 4, dovrà segnalare, per iscritto alla Ditta Aggiudicataria le criticità rilevate, invitando la stessa a procedere con i necessari riscontri.

In caso di contestazione dell'inadempimento, il Fornitore dovrà comunicare, in ogni caso, per iscritto, le proprie deduzioni, supportate da una chiara ed esauriente documentazione, all'Azienda U.L.S.S., nel termine massimo di 10 (dieci) giorni lavorativi dalla ricezione della contestazione stessa.

Qualora le predette deduzioni non pervengano all'Azienda U.L.S.S. nel termine indicato, ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano idonee, a giudizio della medesima Azienda U.L.S.S., a giustificare l'inadempienza, la Ditta dovrà presentare un proprio piano di miglioramento, e nel caso in cui le inadempienze risultassero di particolare gravità, o in presenza di reiterate inadempienze tali da compromettere il regolare andamento del servizio, l'Azienda U.L.S.S. n. 4 potrà procedere con l'applicazione delle penali, nei termini indicati dal presente documento e/o diversamente definite tra le parti in fase di avvio del servizio

Nello specifico per quanto concerne il computo delle penali l'Azienda Sanitaria potrà applicare al fornitore penali sino a concorrenza della misura massima giornaliera compresa tra 0,3 per mille e 1 per mille dell'importo netto contrattuale, fino ad un massimo pari al 10% del corrispettivo del contratto, secondo quanto previsto dall'art. 113 *bis* Codice Appalti.

In tal caso l'Azienda potrà avvalersi della cauzione definitiva o alle eventuali altre garanzie rilasciate dal Fornitore, senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario.

La richiesta e/o il pagamento delle penali indicate nel presente capitolato non esonera in nessun caso il Fornitore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

Casi specifici.

Al fine di disciplinare alcune fattispecie di particolare rilievo per l'Azienda U.L.S.S., a titolo esemplificativo e non esaustivo si riportano qui di seguito alcuni possibili inadempimenti e relativa penali.

- Mancato avvio del servizio entro i termini previsti dal capitolato speciale ovvero concordati dalle parti

In caso di mancato rispetto dell'avvio del contratto sarà applicata una penale pari ad € 500,00 per ogni giorno di ritardo. In tal caso l'Azienda U.L.S.S. si riserva di addebitare i maggiori costi causati dalla risoluzione in colpa, pari alla differenza contrattuale per un semestre di attività, fatte salve le penali già addebitate nonché i maggiori danni.

- Mancato invio di comunicazioni relative al personale impiegato

Per il mancato invio, nei termini indicati nel capitolato speciale, dell'elenco del personale impiegato in fase di avvio e dei relativi aggiornamenti oltre che di ogni altra comunicazione in merito allo stesso, sarà applicata la penale di € 500,00 per ogni violazione.

- Mancata effettuazione del servizio o di ritardo

In caso di mancato rispetto dell'orario di lavoro (ritardi, assenze) verrà applicata una penale di 500,00 € per ogni segnalazione.

- Mancata ottemperanza alle procedure aziendali di natura clinica e/o amministrativa

Ai fini dell'applicazione della presente penale verranno conteggiate le segnalazioni sul mancato rispetto dei protocolli applicati dalla stazione appaltante, non preventivamente concordate con il Direttore dell'U.O.C. o del suo sostituto. In tal caso sarà applicata una penale pari ad € 500,00 per ogni segnalazione.

- Inosservanza delle regole di condotta

In caso di inosservanza delle regole di condotta durante l'orario di lavoro, verrà applicata per ogni violazione una penale di € 500,00.

- Gravi azioni a danno della dignità personale degli assistiti

In caso di gravi azioni a danno della dignità personale degli assistiti da parte del personale della ditta, verrà applicata una penale di € 1.000,00 per ogni violazione.

- Mancato rispetto del segreto d'ufficio e delle norme di tutela della *privacy*

Trattandosi di un requisito essenziale per l'espletamento del servizio, alla segnalazione del verificarsi del mancato rispetto del segreto, mediante comunicazione scritta, l'Azienda U.L.S.S. chiederà l'immediato allontanamento della persona e la sua sostituzione. L'Azienda U.L.S.S. si riserva di applicare una penale pari ad € 1.000,00. In ogni caso è fatta salva la facoltà per l'Azienda U.L.S.S. di richiedere alla ditta aggiudicataria il risarcimento per eventuali danni arrecati.

- Interruzione del servizio, violazioni relative a scioperi e cause di forza maggiore (anche in violazione del piano di emergenza presentato dalla ditta aggiudicataria)

Ai fini dell'applicazione della presente penale verranno considerate le segnalazioni di disservizio effettuate dal personale Aziendale. Per ogni segnalazione l'Azienda U.L.S.S. si riserva di applicare una penale pari ad € 1.000,00.

In ogni caso è fatta salva la facoltà per l'Azienda Sanitaria di richiedere alla ditta aggiudicataria il risarcimento per eventuali danni arrecati.

- Sospensione o mancata erogazione, anche parziale del servizio

In caso di sospensione o mancata erogazione, anche parziale del servizio, verrà applicata una penale di € 1.000,00 per ogni violazione.

- Mancata sostituzione del personale

Per la mancata sostituzione del personale impiegato, nei termini e modalità indicati nel capitolato speciale (es. malattia, ferie, allontanamento su richiesta della committenza..), sarà applicata la penale di € 500,00 per ogni violazione.

Non comporteranno l'applicazione di penali eventuali sostituzioni finalizzate ad un miglior funzionamento dei servizi/attività, purché preventivamente condivise e approvate dal Direttore dell'esecuzione del contratto; tali sostituzioni saranno conteggiate ma non contribuiscono al mancato raggiungimento del valore soglia.

Eventuali sostituzioni operate a fronte di dimissioni/licenziamenti, ovvero cause di impossibilità non programmabili, di risorse impegnate nell'erogazione del servizio saranno conteggiate, ma non contribuiscono al mancato raggiungimento del valore soglia purché sia rispettata almeno una delle seguenti condizioni:

- ciascuna sostituzione deve essere preventivamente condivisa e concordata con il referente dell'Amministrazione;
- ciascuna dimissione che sia opportunamente documentata.

- Impiego di personale inadeguato, anche privo di certificazioni eventualmente richieste dalla P.A. ovvero di vaccinazione anti Covid-19, (anche se diverso da quello indicato in gara) e/o insufficiente a garantire un livello idoneo di erogazione del servizio

In caso di impiego di personale inadeguato anche privo di certificazioni eventualmente richieste dalla P.A. ovvero di vaccinazione anti Covid-19, (anche se diverso da quello indicato in gara) e/o insufficiente a garantire un livello idoneo di erogazione del servizio, verrà applicata una penale di € 500,00 per ogni risorsa umana.

- Scorte inadeguate

In caso di scorte inadeguate rispetto al restante periodo di fornitura, verrà applicata una penale di € 1.000,00 per ogni segnalazione.

Per tutto quanto non espressamente previsto dal suddetto elenco saranno applicate per analogia di fattispecie le sopra esplicitate penali.

Agli importi delle penalità sopra indicate saranno aggiunti anche gli oneri derivanti da:

- maggiori costi per acquisti sul libero mercato;
- maggiori costi derivanti dall'affidamento alla Ditta che segue in graduatoria;
- maggiori costi sostenuti per motivi organizzativi;
- danni all'immagine dell'Amministrazione.

Qualora le penali applicate ai sensi del presente articolo superino complessivamente l'importo del 10% dell'ammontare netto contrattuale, l'Azienda U.L.S.S. si riserva il diritto di risolvere il contratto come previsto dal successivo articolo 11.

Nel caso di accertate gravi violazioni della disciplina in materia di lavoro nonché tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori, l'Azienda U.L.S.S. provvederà alla segnalazione al Ministero del lavoro e della previdenza sociale in relazione al disposto dell'art. 5 della legge 3 Agosto 2007, n. 123.

ART. 24 - Risoluzione del contratto

L'Azienda U.L.S.S., in caso di inadempimento del fornitore agli obblighi contrattuali, potrà assegnare, mediante comunicazione scritta, un termine non inferiore a 3 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione per adempiere o per presentare controdeduzioni scritte. Trascorso inutilmente il predetto termine, il contratto è risolto di diritto (art. 1454 C.C.).

L'Azienda U.L.S.S. potrà, avvalendosi della facoltà di cui all'art. 1456 C.C. e previa comunicazione scritta al fornitore da effettuarsi a mezzo P.E.C., risolvere di diritto il contratto nei seguenti casi:

- in caso di frode, grave irregolarità nell'esecuzione del contratto costituita da grave negligenza, di contravvenzione nell'esecuzione degli obblighi e delle condizioni contrattuali e di mancata reintegrazione del deposito cauzionale;
- nel caso di reiterati ritardi rispetto ai termini previsti dal contratto;
- nel caso di applicazione di penali per un ammontare complessivo pari al 10% dell'importo netto contrattuale;
- nel caso in cui fosse accertata la non veridicità delle dichiarazioni presentate dal fornitore nel corso della procedura di gara;
- in caso di perdita, da parte del fornitore, dei requisiti richiesti dal capitolato speciale di gara, relativamente alle procedure ad evidenza pubblica;
- in caso di cessione del contratto o subappalto non autorizzati;
- in caso in cui le transazioni relative al contratto non vengano effettuate avvalendosi di banche o della società Poste Italiane S.p.A.;
- nel caso in cui venga attivato analogo servizio a seguito di procedura di gara regionale centralizzata;
- nel caso in cui l'Azienda U.L.S.S. si renda autonoma nella gestione del servizio, grazie al reclutamento di nuovo personale sanitario a seguito di selezioni ad evidenza pubblica o per riorganizzazione dello stesso;
- negli altri casi previsti dal presente Capitolato.

Si prevede altresì la facoltà di risoluzione anticipata, in tutto o in parte del contratto in caso in cui a seguito di esperimento di pubblici concorsi sia possibile assumere personale medico e

quindi internalizzare nuovamente tutto il servizio, ovvero in caso di riorganizzazione dell'attività.

La risoluzione del contratto non si estende alle prestazioni già eseguite. Con la risoluzione del contratto sorge per l'Azienda U.L.S.S. il diritto di affidare a terzi la fornitura o la parte rimanente di questa, in danno all'Ditta inadempiente. All'Ditta inadempiente sono addebitate le spese sostenute in più dall'Azienda U.L.S.S. rispetto a quelle previste dal contratto risolto. Le somme necessarie sono prelevate dal deposito cauzionale mediante incameramento del medesimo e, ove questo non sia sufficiente, da eventuali crediti dell'Ditta, fatto salvo il diritto di agire per gli eventuali maggiori danni subiti. Nel caso di minor spesa nulla spetta all'Ditta inadempiente. Per quanto non previsto dal presente articolo, si applicano le disposizioni di cui al Codice Civile in materia di risoluzione e di recesso del contratto.

ART. 25 - Garanzie assicurative

L'appaltatore risponderà direttamente dei danni provocati alle persone, alle cose, alle strutture interessate, ed a terzi (cose e/o persone) comunque provocati nell'esecuzione del presente appalto che possano derivare da fatto proprio, dal personale o da chiunque chiamato a collaborare.

L'azienda U.L.S.S. sarà esonerata da ogni responsabilità per danni, infortuni o altro dovesse accadere al personale di cui si avvarrà l'appaltatore nell'esecuzione del contratto.

Nelle polizze assicurative dovranno essere specificati eventuali scoperti/franchigie che saranno a carico, esclusivamente, dell'appaltatore e non potranno essere in alcun modo opponibili alla stazione appaltante. Le polizze assicurative (R.C.T. e R.C.O.) dovranno avere le seguenti caratteristiche:

- garanzia per il risarcimento di tutti i danni, diretti ed indiretti cagionati all'azienda U.L.S.S. n. 4, connessi all'esecuzione del servizio;
- garanzia per il risarcimento dei danni a terzi derivanti dalle responsabilità dell'appaltatore e di tutti i soggetti, persone fisiche o giuridiche di cui si avvalga;
- garanzia di responsabilità verso il personale dell'appaltatore relativa, in particolare, agli infortuni sul lavoro.

Per ciascuna delle garanzie sopra indicate la copertura assicurativa dovrà prevedere un massimale non inferiore a € 5.000.000,00.

L'appaltatore, prima di iniziare il servizio, dovrà produrre copia di dette polizze di durata corrispondente al vincolo contrattuale, unitamente alle quietanze di pagamento del premio, che dovranno essere presentate all'azienda U.L.S.S. n. 4 con la periodicità prevista dalle polizze stesse onde verificare il permanere della validità dei contratti di assicurazione per tutta la durata del servizio.

La stazione appaltante potrà risolvere il contratto in caso di mancata stipulazione delle polizze, di non conformità delle stesse rispetto a quanto stabilito nel presente articolo o di mancato pagamento dei premi, tale da pregiudicare l'efficacia della copertura assicurativa (clausola risolutiva espressa, art. 1456 del codice civile).

ART. 26 - Rischi specifici esistenti nell'ambiente di lavoro oggetto dell'appalto e misure generali di tutela da adottare

Il presente articolo è redatto ai sensi dell'articolo n. 26 – comma 2 e comma 3, del Decreto Legislativo n. 81/2008 al fine di:

- informare le aziende partecipanti alla gara dei rischi specifici presenti nell'ambiente in cui saranno chiamate ad operare;

- informare le succitate aziende sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate dall'Amministrazione nell'ambito della gestione delle proprie attività, ovvero adottate per proprio personale;
- coordinare gli eventuali interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori e gli utenti;
- eliminare le eventuali interferenze tra i differenti soggetti operanti nel corso dello svolgimento delle lavorazioni previste nella gara.

Si precisa che nel presente caso, trattandosi di contratto per **l'affidamento del servizio di gestione dei centri dialisi estivi di Jesolo e Bibione**, è stato predisposto il D.U.V.R.I. e la conseguente stima di costi per la sicurezza, e pertanto:

- l'attività oggetto dell'appalto, pur esplicandosi all'interno delle sedi, si svolge in locali in cui non sussistono altre lavorazioni aziendali, diverse da quelle oggetto del presente capitolato;
- sono riscontrate interferenze per le quali intraprendere misure specifiche di prevenzione e protezione atte ad eliminare e/o ridurre i relativi rischi. Permane l'obbligo di adottare, indistintamente in tutte le aree in cui si svolgerà il servizio, le MISURE DI TUTELA GENERALI fornite dall'Ente;
- sussistendo rischi interferenti da valutare, gli oneri relativi risultano pari a €-____-____, mentre restano immutati gli obblighi a carico delle imprese e lavoratori autonomi in merito alla sicurezza sui lavoratori;
- si rimanda alla ditta aggiudicataria dell'appalto, l'onere di fornire adeguata formazione/informazione sui rischi generali dei lavoratori;
- vigilare affinché i responsabili delle strutture in cui si svolgerà l'appalto, provvedano ad informare e aggiornare il personale, in merito ai rischi specifici presenti sui luoghi di lavoro.

ART. 27 - Scioperi e cause di forza maggiore

Il servizio in appalto è definito di pubblica utilità e pertanto lo stesso non può essere interrotto o sospeso o soppresso in caso di sciopero del personale, così come per cause di forza maggiore, l'appaltatore deve impegnarsi a garantire la presenza di idonei operatori in numero adeguato all'assolvimento del servizio.

L'interruzione, sospensione o soppressione ingiustificata di un servizio di pubblica utilità comporta responsabilità penale ex art. 331 del Codice Penale e risoluzione del contratto ex art. 1456 del Codice Civile.

ART. 28 - Cauzione definitiva

La Ditta ditta ditta ditta aggiudicataria, a garanzia dell'esatto e completo adempimento di tutti gli obblighi derivanti dal contratto, del risarcimento dei danni derivanti dall'inadempimento degli obblighi stessi, nonché del rimborso delle somme che l'Azienda Sanitaria abbia eventualmente pagato in più durante l'esecuzione della fornitura, dovrà costituire a favore dell'Azienda U.L.S.S.- entro 15 giorni dalla richiesta - il deposito cauzionale definitivo di cui all'art. 103 D. Lgs. 50/2016.

Il deposito cauzionale definitivo è mantenuto nell'ammontare stabilito per tutta la durata del contratto e, pertanto, va reintegrato qualora l'Amministrazione appaltante medesima effettui su di esso prelevamenti per fatti connessi all'incompleto e irregolare adempimento degli obblighi contrattuali. Ove ciò non avvenga entro il termine di 15 giorni dal ricevimento della lettera di richiesta dell'Azienda U.L.S.S. interessata, sorge in quest'ultima la facoltà di risolvere il contratto. Sono fatte salve le azioni per il risarcimento dei conseguenti danni subiti (art. 1382 c.c.).

L'importo sarà ridotto su richiesta dell'ditta ditta ditta ditta aggiudicataria ai sensi di quanto disposto all'art. 93, comma 8, del D. Lgs. 50/2016. Per fruire del beneficio, l'operatore

economico dovrà segnalare il possesso del requisito, e lo dovrà documentare producendo copia dichiarata conforme all'originale ai sensi degli articoli 18 e 19 del D.P.R.445/2000, della certificazione dichiarata.

Si precisa inoltre che: a) in caso di partecipazione in R.T.I. e/o consorzio ordinario di concorrenti di cui all'art. 45, comma 2, lett. e) del D. Lgs. n. 50/2016, il concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia solo nel caso in cui tutte le imprese che lo costituiscono siano in possesso della predetta certificazione, attestata da ciascuna Ditta secondo le modalità sopra previste; b) in caso di partecipazione in Consorzio di cui alle lettere b) e c) dell'art. 45 comma 2, del D. Lgs. n. 50/2016, il concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia solo nel caso in cui il Consorzio sia in possesso della predetta certificazione.

La predetta garanzia potrà essere prestata mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell'economia e delle finanze.

Si dovrà riportare la formale rinuncia al beneficio della preventiva escussione art. 1944 del Codice Civile nei riguardi dell'Impresa obbligata e la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2 del C.C. Se il deposito è costituito mediante polizza fideiussoria o atto di fidejussione, si dovrà, inoltre, inserire il formale impegno del fideiussore a pagare la somma garantita entro 15 giorni dal ricevimento di semplice richiesta scritta.

La mancata costituzione della suddetta garanzia determina la revoca dell'aggiudicazione e l'acquisizione della cauzione provvisoria.

Il deposito dovrà ritenersi svincolato, solo dopo l'esecuzione completa e regolare di tutti gli obblighi contrattuali, fatto salvo quanto stabilito nel citato art. 103 del D. Lgs. 50/2016.

Il deposito dovrà ritenersi svincolato, decorsi 24 mesi dal rilascio del certificato di verifica di conformità.

ART. 29 - Cessione del contratto e subappalto

E' fatto divieto alla ditta aggiudicataria cedere a terzi, in tutto o in parte, il contratto, pena la nullità dello stesso, la perdita del deposito cauzionale versato, nonché il risarcimento di ogni conseguente danno, fatto salvo quanto previsto dall'art. 106, comma 1, lettera d).

I servizi in appalto sono composti da un'unica prestazione, che rappresenta dunque, ai sensi dell'articolo 48 comma 2 del Codice, prestazione principale in appalto.

Ai sensi dell'art. 105 del Codice, è ammesso il subappalto nei limiti del 30% del valore del contratto, in considerazione della natura e delle caratteristiche delle prestazioni oggetto dell'appalto.

Detto limite è finalizzato a garantire:

- a) l'uniformità delle prestazioni, in considerazione del livello qualitativo altamente specialistico richiesto, raggiungibile attraverso una preponderante e continua attività della ditta ditta ditta ditta ditta aggiudicataria;
- b) il diretto e continuo controllo dei requisiti prestazionali richiesti dal progetto a base di gara, da garantirsi in maniera preponderante ad opera della ditta ditta ditta ditta ditta aggiudicataria.

ART. 30 - Pagamenti

Il servizio e le conseguenti prestazioni rese a termini del presente capitolato dovranno essere fatturate a carico dell'Azienda U.L.S.S. con cadenza mensile e con riferimento ai trattamenti dialitici effettivamente gestiti, previo controllo della corretta esecuzione del servizio.

Ai fini della fatturazione e della relativa liquidazione del dovuto si computerà, pertanto, il numero di trattamenti dialitici gestiti.

Il costo che verrà applicato per ogni trattamento dialitico sarà quello offerto in sede di gara che rimarrà fisso e invariabile per tutta la durata del contratto, fatta salva la previsione di cui al successivo art. 32 "*Clausola revisione prezzi*".

Ai fini della fatturazione, l'appaltatore dovrà preventivamente inviare, entro il 5 del mese successivo a quello di interesse, a mezzo *e-mail*, all'indirizzo che sarà comunicato, il *report* mensile relativo al servizio prestato con espressa indicazione del numero di trattamenti dialitici gestiti, distinto per ciascun centro dialisi.

A detto *report* dovrà essere allegato l'elenco dettagliato dei dispositivi utilizzati, ed il relativo costo corrispondente al costo offerto in sede di gara, al fine di adempiere agli obblighi informativi in materia di flussi dei dispositivi medici.

Successivamente la Ditta aggiudicataria dovrà emettere e trasmettere la relativa fattura elettronica intestata all'Azienda U.L.S.S. n. 4 Veneto Orientale, nel rispetto delle specifiche tecniche reperibili nel sito <http://www.fatturapa.gov.it/>.

L'Azienda U.L.S.S. non potrà accettare le fatture emesse o trasmesse in forma cartacea né potrà procedere ad alcun pagamento, nemmeno parziale, sino all'invio in forma elettronica.

Al fine del rispetto degli obblighi descritti in premessa, per indirizzare correttamente le fatture emesse, dovrà essere utilizzato il Codice Univoco Ufficio UFMA9N, reperibile anche nel sito www.indicepa.gov.it. Inoltre nella fattura dovrà essere indicato il relativo CIG e l'esenzione dall'aliquota I.V.A.

Il pagamento del corrispettivo sarà disposto da parte di questa Azienda U.L.S.S., previa verifica dei dati contenuti nel suddetto elenco, a seguito di presentazione di regolare fattura.

I pagamenti delle fatture saranno effettuati, ai sensi dell'art. 4 del D. Lgs. n. 231/2002, a 60 giorni dalla data di ricevimento della fattura. Per quanto riguarda gli interessi moratori troverà applicazione quanto disposto dal D. Lgs. 231/2002.

Qualora si verificassero contestazioni, i termini di pagamento rimarranno sospesi e riprenderanno a decorrere con la definizione della pendenza.

L'Azienda Sanitaria, a garanzia della puntuale osservanza delle clausole contrattuali, può sospendere, ferma restando l'applicazione delle eventuali penalità, i pagamenti al fornitore cui sono state contestate inadempienze nell'esecuzione del servizio, fino a che non si sia posto in regola con gli obblighi contrattuali (art. 1460 C.C.).

Resta inteso che in nessun caso, ivi compreso il caso di ritardi di pagamento dei corrispettivi dovuti, l'appaltatore potrà sospendere il servizio e, comunque, le attività previste nel contratto; qualora l'appaltatore si rendesse inadempiente a tale obbligo il contratto si potrà risolvere di diritto, mediante semplice ed unilaterale dichiarazione da comunicarsi a mezzo PEC da parte dell'U.L.S.S..

L'affidatario della fornitura assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla Legge 13.08.2010 n. 136.

Qualora le transazioni relative al contratto non vengano effettuate avvalendosi di banche o della società Poste Italiane S.p.A. il contratto dovrà considerarsi risolto.

ART. 31 - Obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.

La Ditta ditta ditta ditta aggiudicataria assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.

Si impegna, inoltre, a dare immediata comunicazione all'Azienda U.L.S.S. ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia di Venezia della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore o subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Nei termini previsti dall'art. 3 comma 7 della L. 136/2010 la Ditta dovrà comunicare al Servizio economico finanziario dell'Azienda U.L.S.S. i seguenti dati:

- estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l'indicazione dell'opera/servizio/fornitura alla quale sono dedicati;
- le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi;
- ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

Il mancato rispetto dell'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari così come disposto dalla L. 136/2010 determinerà ai sensi dell'art. 1456 del C.C. la risoluzione del contratto.

ART. 32 - Clausola revisione prezzi

I prezzi unitari di aggiudicazione resteranno fissi ed invariabili per i primi 12 mesi del contratto.

Ai sensi di quanto previsto dall'art.106 co. 1 lett. a) del D.Lgs 50/2016, come integrato dal D.L. 4/2022 si applicherà a partire dal secondo anno del contratto, la revisione dei prezzi.

La revisione sarà concessa a seguito di revisione del RUP, a condizione che l'operatore economico dimostri l'effettivo aumento dei prezzi intervenuto ed entro i limiti di cui all'ISTAT FOI o i diversi limiti previsti dalle normative che durante le esecuzioni contrattuali disponessero prescrizioni differenti oppure entro i limiti maggiori del FOI, ma dimostrati dall'operatore economico per tramite di documentazione comprovante.

Le variazioni di prezzo in aumento come sopra descritte sono comunque valutate per l'eccedenza del 10% rispetto al prezzo complessivo del contratto originario. "

ART. 33 Sospensione del contratto per cause di forza maggiore

L'Azienda U.L.S.S. n. 4 "Veneto Orientale" si riserva di valutare di disporre l'eventuale sospensione dell'esecuzione del contratto, ai sensi dell'art. 107 del D. Lgs. 50/2016, in presenza di cause di forza maggiore derivanti da eventi di rilevanza sovranazionale con impatto nazionale, quali a titolo di esempio le misure di *lock-down* a seguito della pandemia da Covid – 19 adottate in Cina o la situazione bellica in corso in Ucraina al momento dell'indizione della procedura di gara in parola.

La suddetta sospensione potrà esser disposta a seguito della richiesta del fornitore di avvalersi di codesta clausola, corredata da idonei elementi probatori ed esplicativi, con particolare riferimento all'impegno profuso per evitare o superare la causa impedente e per mitigare gli effetti negativi dell'impossibilità o della sua durata.

E' facoltà dell'Azienda U.L.S.S. disporre l'eventuale rinegoziazione dei termini concordati per l'adempimento del contratto e l'esclusione dell'applicazione delle penali.

Il fornitore non potrà avere nulla a pretendere a seguito della disposta sospensione.

ART. 34 - Trattamento dei dati

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del Regolamento (U.E.) 2016/679 (G.D.P.R.) relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, si provvede alla relativa informativa.

I dati personali forniti dalle ditte saranno trattati per le seguenti finalità:

- eseguire obblighi derivanti da un contratto oppure per adempiere, prima e dopo l'esecuzione del contratto a Sue specifiche richieste;

- adempiere ad obblighi di legge di natura amministrativa, contabile, civilistica, fiscale, regolamenti, normative comunitarie e/o extracomunitarie;
- gestire l'eventuale contenzioso;
- gestire l'eventuale processo di qualificazione e monitoraggio del fornitore.

Tali trattamenti saranno improntati ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della riservatezza e dei diritti dell'Ditta.

I dati personali verranno conservati, anche dopo la cessazione del contratto, per l'espletamento di tutti gli eventuali adempimenti, connessi o derivanti dal contratto, per il periodo di durata prescritto dalle leggi, tempo per tempo vigenti, e secondo il termine di prescrizione dei diritti scaturenti dal contratto stesso

Il conferimento dei dati è obbligatorio in adempimento degli obblighi legali e contrattuali e, pertanto, l'eventuale rifiuto a fornirli, in tutto o in parte, può dar luogo all'impossibilità per l'Azienda di dare esecuzione al contratto o di svolgere correttamente tutti gli adempimenti correlati, compreso il pagamento.

Il trattamento sarà svolto in forma automatizzata e/o manuale, con modalità e strumenti volti a garantire la massima sicurezza e riservatezza, ad opera di soggetti appositamente autorizzati.

Esclusivamente per le finalità sopra specificate, tutti i dati raccolti ed elaborati potranno essere comunicati a figure interne, autorizzate al trattamento in ragione delle rispettive mansioni, nonché alle seguenti categorie di soggetti esterni:

- Istituti di credito;
- Professionisti o società di servizi che operino per conto dell'Azienda;
- Avvocati e consulenti legali;
- Enti Pubblici e privati, anche a seguito di ispezioni e verifiche;
- Amministratori di Sistema e Società fornitrici di servizi software (nell'amministrazione di tali procedure).

I dati personali non saranno oggetto/di trasferimento presso Paesi Terzi non europei.

Il Titolare del trattamento si riserva però la possibilità di utilizzare servizi *in cloud* o che prevedano il trasferimento presso Paesi extra UE: in tal caso i fornitori di tali servizi saranno selezionati tra coloro che forniscono garanzie adeguate, così come previsto dall'art. 46 G.D.P.R.

La Ditta ha il diritto (artt. 15 -22 del G.D.P.R.) di chiedere all'Azienda di accedere ai propri dati personali e di rettificarli, se inesatti, di cancellarli o limitarne il trattamento, se ne ricorrono i presupposti, oppure di opporsi al loro trattamento per legittimi interessi perseguiti dalla Azienda, nonché di ottenere la portabilità dei dati forniti solo se oggetto di un trattamento automatizzato basato sul proprio consenso o sul contratto.

La Ditta ha altresì il diritto di revocare il consenso prestato per le finalità di trattamento che lo richiedono, ferma restando la liceità del trattamento effettuato sino al momento della revoca.

La Ditta potrà esercitare i diritti sopra indicati inviando un'*e-mail* all'indirizzo privacy@aulss4.veneto.it.

La Ditta ha anche il diritto di proporre reclamo, ai sensi dell'art. 77 del G.D.P.R., all'autorità di controllo competente in materia (in Italia il Garante per la protezione dei dati personali).

Titolare del trattamento dei dati personali è l'Azienda U.L.S.S. n. 4 Veneto Orientale.

Il Titolare ha nominato il responsabile della protezione dei dati, ai sensi dell'art. 37 del G.D.P.R., nella persona dell'Avv. Pierluigi Cervato dello Studio Cervato Law & Business di Padova, indirizzo email: rpd_ssrveneto@cervato.it.

ART. 35 - Responsabile esterno del trattamento dei dati.

Ai fini dell'esecuzione del presente appalto la Ditta dovrà effettuare operazioni di trattamento dei dati personali per conto dell'Azienda.

L'Azienda svolge il ruolo di Titolare del trattamento in relazione ai Dati Personali dalla stessa trattati, stabilendo autonomamente le finalità, le modalità ed i mezzi del trattamento.

La Ditta dovrà essere in possesso di adeguate competenze tecniche e *know-how* circa gli scopi e le modalità di trattamento dei Dati Personali, delle misure di sicurezza da adottare al fine di garantire la loro riservatezza, la completezza e l'integrità, nonché diretta e completa conoscenza delle norme che disciplinano la protezione degli stessi.

La Ditta verrà quindi nominata quale Responsabile del Trattamento ai sensi dell'art. 28 del G.D.P.R., con l'incarico di effettuare le operazioni di trattamento sui Dati Personali, di cui entrerà in possesso o ai quali ha comunque accesso, necessarie all'adempimento degli obblighi derivanti dal Contratto e di eventuali servizi accessori allo stesso.

La Ditta si assumerà e si impegnerà a procedere al trattamento dei Dati Personali attenendosi alle istruzioni ricevute dal Titolare attraverso la relativa nomina o a quelle ulteriori che saranno conferite nel corso delle attività prestate in suo favore.

L'incarico di effettuare le operazioni di trattamento sui Dati Personali al Responsabile potrà essere affidato per l'esclusiva ragione che il profilo professionale/societario, in termini di proprietà, risorse umane, organizzative ed attrezzature, è stato ritenuto idoneo a soddisfare i requisiti di esperienza, capacità, affidabilità previsti dalla vigente normativa. Qualsiasi mutamento di tali requisiti, che possa sollevare incertezze sul loro mantenimento, dovrà essere preventivamente segnalato al Titolare, che potrà esercitare in piena autonomia e libertà di valutazione il diritto di recesso, senza penali ed eccezioni di sorta.

Il trattamento deve essere svolto da parte del Responsabile in esecuzione del vigente rapporto contrattuale con l'Azienda e per le finalità ad esso relative, nonché per il tempo strettamente necessario al perseguimento di tali finalità.

L'Azienda ha diritto di ottenere dal Responsabile tutte le informazioni relative alle misure organizzative e di sicurezza da questo adottate necessarie per dimostrare il rispetto delle istruzioni e degli obblighi affidati.

La stessa Azienda, inoltre, ha il diritto di disporre - a propria cura e spese - verifiche a campione o specifiche attività di *audit* in ambito protezione dei dati personali e sicurezza, avvalendosi di personale espressamente incaricato a tale scopo, presso le sedi del Responsabile.

Nell'adempimento delle proprie obbligazioni il Fornitore, i suoi dipendenti ed ogni Subfornitore di cui il Fornitore si avvalga e che effettui il Trattamento di Dati Personali del Titolare, si obbligano a rispettare il G.D.P.R. ed ogni altra istruzione impartita dall'Azienda, nonché a tener conto dei provvedimenti tempo per tempo emanati dall'Autorità di Controllo italiana, dal Gruppo di Lavoro Articolo 29 e dal Comitato Europeo per la protezione dei dati, inerenti il trattamento svolto.

Il Fornitore si impegna ad effettuare il Trattamento soltanto dei Dati Personali che siano necessari e/o strumentali all'esecuzione del Contratto.

Il Fornitore si impegna, sin dalla data di sottoscrizione del presente atto, a rendere disponibili ed a comunicare ai propri Subfornitori soltanto quei Dati Personali che siano strettamente necessari per l'adempimento delle obbligazioni di cui al presente Contratto o di obblighi di legge.

Il Fornitore si impegna a cooperare con l'Azienda in qualsiasi momento al fine di assicurare il corretto trattamento dei Dati Personali e si impegna a fornire alla stessa Azienda tutte le informazioni o i documenti, che potranno essere richiesti da quest'ultima per l'adempimento

degli obblighi di legge e per comprovare l'adozione di misure tecniche e organizzative adeguate, entro 15 giorni dalla richiesta formulata dall'Azienda a mezzo posta elettronica.

Il Fornitore si obbliga, nei limiti dei propri poteri, al rispetto delle norme che disciplinano il Trattamento dei Dati Personali, ivi incluse le regole stabilite dall'Autorità di Controllo, nonché a garantire che i propri dipendenti ed ogni soggetto della cui cooperazione esso si avvalga rispettino tali norme.

In particolare, il Responsabile si impegna a rispettare gli obblighi ed istruzioni di seguito elencati:

- adottare tutte le misure di cui all'art. 32 del G.D.P.R. in modo da garantire la riservatezza, l'integrità e la disponibilità dei dati personali trattati, tenendo conto dei provvedimenti tempo per tempo emanati dall'Autorità di Controllo inerenti ai Trattamenti svolti dal Responsabile, ovvero dal Gruppo di Lavoro Articolo 29 e dall'istituendo Comitato Europeo per la protezione dei dati;
- non trasferire i Dati Personali trattati per conto dell'Azienda al di fuori dell'usuale luogo di lavoro, a meno che tale trasferimento non sia autorizzato dalle competenti pubbliche autorità, anche regolamentari e di vigilanza, o dall'Azienda stessa;
- fornire all'Azienda una descrizione dettagliata delle misure fisiche, tecniche ed organizzative applicate al Trattamento dei Dati Personali;
- impiegare sistemi di cifratura per tutti i Dati Personali memorizzati su dispositivi di archiviazione digitali o elettronici, come computer portatili, C.D., dischetti, driver portatili, nastri magnetici o dispositivi simili: i Dati Personali dovranno essere cifrati nel rispetto della normativa italiana ed europea in materia di protezione dei dati personali e dovrà compiere ogni ragionevole sforzo per assicurare l'aggiornamento degli standard di cifratura in modo da tenere il passo dello sviluppo tecnologico e dei rischi ad esso connaturati, includendo ogni richiesta o indicazione emanata da qualsiasi pubblica autorità competente, anche regolamentare e di vigilanza;
- istituire e mantenere il registro delle attività di trattamento ai sensi dell'art. 30 del G.D.P.R. e metterlo a disposizione del Titolare ogniqualvolta richiesto;
- comunicare all'Azienda il nominativo ed i recapiti di contatto del proprio responsabile della protezione dei dati, se designato ai sensi degli artt. 37 e ss. del G.D.P.R.;
- assistere la stessa Azienda, relativamente ai Dati Personali oggetto di trattamento, nel garantire – ove applicabili – il rispetto degli obblighi relativi:
- alla sicurezza del trattamento;
- alla notifica di una violazione dei Dati Personali all'Autorità di controllo ai sensi dell'art. 33 del G.D.P.R.;
- alla comunicazione di una violazione dei Dati Personali all'interessato ai sensi dell'art. 34 del G.D.P.R.;
- alla valutazione d'impatto sulla protezione dei Dati Personali ai sensi dell'art. 35 del G.D.P.R.;
- alla consultazione preventiva ai sensi dell'art. 36 del G.D.P.R.

La Ditta dovrà, inoltre, rispettare le seguenti prescrizioni:

In caso di violazione dei dati personali consistente nella violazione di sicurezza, che comporti accidentalmente o in modo illecito la distruzione, la perdita, la modifica, la divulgazione non autorizzata o l'accesso ai dati personali trasmessi, conservati o comunque trattati e tali da mettere a rischio i diritti e le libertà degli individui i cui dati personali sono trattati dal Responsabile per conto dell'Azienda (c.d. *data breach*), il Responsabile deve:

- informare l'Azienda tempestivamente e in ogni caso al massimo entro e non oltre 24 ore dalla scoperta dell'evento, di ogni violazione dei dati personali trattati per conto dell'Azienda che presenti un rischio per i diritti e le libertà delle persone fisiche e fornire tutti i dettagli completi della violazione subita: in particolare, fornendo una descrizione della natura della violazione dei dati personali, le categorie e il numero approssimativo di interessati coinvolti, nonché le categorie e il numero approssimativo di registrazioni dei dati in questione, l'impatto della violazione dei dati personali sull'Azienda e sugli interessati coinvolti e le misure adottate per mitigare i rischi;
- fornire assistenza all'Azienda per far fronte alla violazione e alle sue conseguenze soprattutto in capo agli interessati coinvolti.

Il Responsabile si attiverà per mitigare gli effetti delle violazioni, proponendo tempestive azioni correttive all'Azienda ed attuando tempestivamente tutte le azioni correttive approvate e/o richieste dalla stessa.

La Ditta dovrà identificare e designare le persone autorizzate ad effettuare operazioni di trattamento sui dati di titolarità dell'Azienda, individuando l'ambito autorizzativo consentito ai sensi dell'art. 29 del G.D.P.R. e provvedendo alla relativa formazione ed a fornire le relative istruzioni.

Adozione della documentazione in materia di protezione dei dati personali prevista dalla normativa italiana ed europea e relative procedure concernenti le adeguate misure tecniche e organizzative.

In caso di ricevimento di istanze provenienti dagli interessati, finalizzate all'esercizio dei propri diritti, la Ditta deve:

- dare tempestiva comunicazione scritta al titolare;
- coordinarsi, per quanto di propria competenza, con le funzioni aziendali designate dal titolare per gestire le relazioni con gli interessati;
- assistere e supportare il titolare del trattamento con misure tecniche e organizzative adeguate, al fine di soddisfare l'obbligo dell'Azienda di dare seguito alle richieste per l'esercizio dei diritti degli interessati.

Identificazione e designazione delle persone autorizzate ad effettuare operazioni di trattamento sui dati di titolarità dell'azienda, individuando l'ambito autorizzativo consentito ai sensi dell'art. 29 del G.D.P.R. e provvedendo alla relativa formazione e ad impartire le relative istruzioni.

In caso di designazione di subfornitori quali subresponsabili, a cui affidare una o più specifiche attività di trattamento oggetto del contratto, nella misura in cui tale trattamento sia strettamente necessario per l'esecuzione del contratto, la Ditta deve farne preventiva richiesta all'Azienda, che dovrà approvarla per iscritto.

La Ditta dovrà far assumere ai subfornitori gli stessi obblighi in materia di protezione dei dati personali cui si è impegnato quale responsabile del trattamento dati e dovrà impartire agli stessi precise istruzioni relativamente al trattamento oggetto del contratto ed assicurarsi che offrano le medesime garanzie in materia di misure tecniche e organizzative previste dal G.D.P.R.

La Ditta risponderà nei confronti dell'Azienda qualora eventuali collaboratori esterni e sub responsabili del trattamento omettano di adempiere ai propri obblighi in materia di protezione dei dati.

Dovrà impegnarsi a non comunicare, trasferire o condividere i dati personali dell'Azienda a terze parti, salvo qualora legislativamente richiesto e previa informazione della stessa.

Dovrà comunicare immediatamente all'Azienda e prestare relativa assistenza in caso di avvenuta conoscenza di una delle seguenti circostanze:

- richiesta di accesso ai dati personali effettuata da un interessato, da un'autorità di controllo, da un'autorità indipendente o dall'autorità giudiziaria;
- perdita, danneggiamento o distruzione dei dati personali;
- accesso ai dati personali da parte di terze parti, fuori dai casi espressamente previsti dal contratto;
- qualunque circostanze o evento che possa determinare potenzialmente una violazione della normativa italiana ed europea in materia dei dati personali.

Dovrà consentire all'Azienda lo svolgimento dell'attività di controllo ed *audit* relativamente alle operazioni eventi ad oggetto il trattamento dei dati personali dell'Azienda, mettere a disposizione tutte le informazioni necessarie e contribuire alle attività di revisione realizzate dal titolare del trattamento e da un soggetto dallo stesso incaricato.

Alla cessazione del trattamento affidato al responsabile o alla cessazione della nomina, in base alla scelta del titolare, dovrà provvedere alla restituzione al titolare dei dati trattati oppure provvedere alla loro distruzione, salvi i casi in cui la conservazione sia richiesta da norme di legge e/o altre finalità o di continuazione del trattamento.

Dovrà limitare gli ambiti di circolazione e trattamento dei dati personali a paesi facenti parte dell'U.E., con espresso divieto di trasferirli in paesi extra U.E. che non garantiscano un adeguato livello di tutela ovvero in assenza di strumenti di tutela previsti dal G.D.P.R.

Dovrà mantenere indenne il titolare da qualsiasi responsabilità, danno che possa derivare da pretese, azioni o procedimenti avanzati da terzi a seguito dell'eventuale illiceità o non correttezza delle operazioni di trattamento dei dati personali che sia imputabile a fatto, comportamento o omissione del fornitore, ivi incluse le sanzioni che dovessero essere applicabili ai sensi del G.D.P.R.

ART. 36 - Obblighi previsti dal codice di condotta dei dipendenti pubblici, di cui al D.P.R. 62/2013

La "Ditta Aggiudicataria", con riferimento alle prestazioni relative al servizio in questione, si impegna ad osservare e a far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165", ai sensi dell'articolo 2, comma 3, dello stesso D.P.R..

La "Ditta Aggiudicataria" si impegna, pertanto, a darne la massima diffusione a tutti i collaboratori che a qualunque titolo sono coinvolti nell'esecuzione del servizio in questione.

La violazione degli obblighi di cui al D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 e sopra richiamati, costituisce causa di risoluzione del contratto.

ART. 37 - Obblighi di cui all'art. 53, comma 16 ter D. Lgs. n. 165/2001 "incompatibilità ex dipendenti della pubblica amministrazione"

La ditta aggiudicataria dovrà sottoscrivere il contratto contenente la clausola attestante, ai sensi e per gli effetti dell'art. 53, comma 16 ter del D. Lgs. 165/2001 e del Piano Nazionale Anticorruzione, approvato con delibera dell'A.N.A.C. (già C.I.V.I.T.) n. 72 dell'11 settembre 2013, di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi a ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle Pubbliche Amministrazioni nei confronti del medesimo ditta ditta ditta ditta ditta aggiudicataria, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto.

La violazione degli obblighi sopra richiamati costituisce causa di risoluzione del contratto.

ART. 38 - Obbligo di osservanza dei protocolli di legalità e dei patti di integrità

Al presente affidamento si applicano le clausole pattizie di cui al Protocollo di legalità approvato con *D.G.R. della Regione Veneto n. 951 del 2 luglio 2019* dalla Regione Veneto in data 02 luglio 2019 approvato dalla Giunta regionale con Deliberazione n. 1036 del 4 agosto 2015 ai fini della prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, consultabile sul sito della Giunta Regionale: (<http://www.regione.veneto.it/web/lavori-pubblici/protocollo-di-legalita>).

L'appaltatore si impegna a rispettare tutte le clausole pattizie di cui al suddetto Protocollo di legalità ai fini della prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, e di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti.

Il contratto è risolto immediatamente e automaticamente, qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del contratto, informazioni interdittive di cui all'art. 10 del D.P.R. 3 giugno 1998, n. 252. In tal caso, sarà applicata a carico dell'Ditta, oggetto dell'informativa interdittiva successiva, anche una penale nella misura del 10% del valore del contratto, salvo maggior danno. Ove possibile, le penali saranno applicate mediante automatica detrazione, da parte della Stazione Appaltante, del relativo importo dalle somme dovute in relazione alla prima erogazione utile.

L'appaltatore si impegna ad inserire nel contratto di subappalto o in altro subcontratto di cui all'Allegato 1, lett. a) del "Protocollo di legalità", una clausola risolutiva espressa che preveda la risoluzione immediata ed automatica del contratto di subappalto, previa revoca dell'autorizzazione al subappalto, ovvero la risoluzione del subcontratto, qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del subappalto o del subcontratto, informazioni interdittive di cui all'art. 10 del D.P.R. 3 giugno 1998, n. 252. L'appaltatore si obbliga altresì ad inserire nel contratto di subappalto o nel subcontratto una clausola che preveda l'applicazione a carico dell'Ditta, oggetto dell'informativa interdittiva successiva, anche di una penale nella misura del 10% del valore del subappalto o del subcontratto, salvo il maggior danno, specificando che le somme provenienti dall'applicazione delle penali saranno affidate in custodia all'appaltatore e destinate all'attuazione di misure incrementali della sicurezza dell'intervento, secondo le indicazioni che saranno impartite dalla Prefettura.

L'Azienda Sanitaria si riserva di valutare le cc.dd. "informazioni supplementari atipiche" – di cui all'art. 1 *septies* del Decreto Legge 6 settembre 1982, n. 629 (Misure urgenti per il coordinamento della lotta contro la delinquenza mafiosa), convertito nella legge 12 ottobre 1982, n. 726, e successive integrazioni – ai fini del gradimento dell'Ditta sub-affidataria, per gli effetti di cui all'art. 11, comma 3, del D.P.R. n. 252/1998.

ART. 39 - Stipulazione del contratto

Successivamente all'aggiudicazione definitiva sarà stipulato specifico contratto in forma di scrittura privata in formato elettronico, che sarà soggetto a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 5 del D.P.R. 131/1986.

In caso di urgenza, l'Azienda U.L.S.S. n. 4 "Veneto Orientale" nelle more della stipula del contratto, potrà disporre, l'anticipata esecuzione dello stesso, ai sensi dell'art. 8, comma 1, lett. a) del D.L. 76/2020, convertito con L. 120/2020 e ss.mm.ii. (c.d. *decreto semplificazioni*), come modificato dal D.L. 77/2021, convertito con L. 108/2021 e dell'art. 32, comma 8, del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., e ai sensi dell'art. 32 del D. Lgs. 50/2016.

Nel caso in cui la Ditta aggiudicataria si scioglia dal vincolo dell'aggiudicazione e, conseguentemente, non stipuli il contratto, l'Azienda U.L.S.S. si riserva la facoltà di scorrere la graduatoria definitiva di gara, al fine di individuare il nuovo offerente affidatario. L'Azienda

U.L.S.S. si riserva, altresì, la facoltà di scorrere la graduatoria nel caso in cui l'azienda aggiudicataria receda dal contratto.

ART. 40 - Spese per le pubblicazioni, spese contrattuali, imposte e tasse

Sono a carico della Ditta aggiudicataria tutte le spese inerenti alla eventuale registrazione del contratto, oltre a tasse o imposte che dovessero anche in avvenire colpire il contratto.

Ai sensi dell'art. 5 del D.M. del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, del 2 dicembre 2016 le spese per la pubblicazione del bando e avviso di aggiudicazione sulla G.U.R.I., e su almeno due quotidiani nazionali e almeno due quotidiani locali saranno rimborsate alla Stazione Appaltante dall'azienda aggiudicataria, entro 60 giorni dall'aggiudicazione.

L'importo presunto delle spese di pubblicazione è pari a circa € 2.000,00 (al lordo dell'onere dell'IVA). La stazione appaltante comunicherà alla ditta l'importo effettivo delle suddette spese, nonché le relative modalità di pagamento.

ART. 41 - Recesso unilaterale

L'Azienda Sanitaria potrà in qualsiasi momento, con preavviso di almeno 30 giorni, da comunicarsi al fornitore con P.E.C., recedere dal contratto ai sensi dell'art. 1373 C.C., così come previsto dall'art. 21-sexies L. 241/90.

ART. 42 - Foro esclusivo

Per le eventuali controversie che dovessero insorgere tra le parti in relazione alla interpretazione, esecuzione e risoluzione del contratto sarà esclusivamente competente il Foro di Venezia.

In ogni caso - nelle more d'eventuale giudizio dell'autorità giudiziaria - l'appaltatore non potrà sospendere o interrompere il servizio, pena l'incameramento della cauzione definitiva posta a garanzia del servizio e fatta salva la possibilità per l'Azienda U.L.S.S. di rivalersi per gli eventuali ulteriori danni subiti.

ART. 43 - Norme e condizioni finali

Il contratto non conterrà la clausola compromissoria.

L'Azienda U.L.S.S. si riserva di comunicare con la Ditta mediante una delle modalità indicate all'art. 52 D. Lgs. 50/2016.

Per ogni altra qualsiasi norma non espressamente dichiarata o contenuta nel Disciplinare e Capitolato di gara, valgono le norme vigenti in materia di pubblici servizi e forniture, nonché le norme del Codice Civile in materia di obbligazioni e contratti.